

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 835/82 dell'on. Roger-Gérard Schwartzberg alla Commissione Oggetto: Ostacoli agli scambi frapposti da compagnie di assicurazione tedesche	1
Risposta complementare all'interrogazione scritta n. 835/82	1
n. 1343/82 dell'on. Coirentin Calvez alla Commissione Oggetto: Satelliti per le ritrasmissioni televisive	2
n. 1402/82 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Entrata in Gran Bretagna	3
n. 1416/82 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Tariffe telefoniche nella Comunità	3
n. 1446/82 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Organismi di intervento	3
n. 1508/82 dell'on. Rudolf Schieler alla Commissione Oggetto: Tutela giuridica uniforme nella CEE	4
n. 1550/82 dell'on. Otto Habsburg alla Commissione Oggetto: Ratifica della convenzione sul diritto del mare	4
n. 1566/82 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Progetto di legge greco per l'istituzione di un ente nazionale per i prodotti farmaceutici	5
n. 1579/82 dell'on. Alan Tyrrell alla Commissione Oggetto: Squilibrio nelle nazionalità dei tirocinanti presso la Commissione	5
n. 1588/82 dell'on. Karel De Gucht alla Commissione Oggetto: Comando di funzionari europei presso amministrazioni nazionali	6
n. 1591/82 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Importazione di carbone	7

Sommario (segue)

n. 1598/82 dell'on. Anne Marie Lizin alla Commissione	
Oggetto: Richiesta di aiuto alimentare in favore del Vietnam	8
n. 1607/82 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione	
Oggetto: Quota delle restituzioni nella vendita di prodotti agricoli	8
n. 1642/82 dell'on. James Provan alla Commissione	
Oggetto: Prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero	9
n. 1664/82 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione	
Oggetto: Prodotti di sostituzione dei cereali	10
n. 1665/82 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione	
Oggetto: Prodotti di sostituzione dei cereali	10
n. 1667/82 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione	
Oggetto: Prodotti di sostituzione dei cereali	11
n. 1674/82 dell'on. Mark Clinton alla Commissione	
Oggetto: Misure di aiuto alla produzione di carni bovine	12
n. 1680/82 dell'on. Hanna Walz alla Commissione	
Oggetto: «Dichiarazione di Roma sulle fame»	13
n. 1685/82 dell'on. Beate Weber alla Commissione	
Oggetto: Formaldeide	13
n. 1687/82 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione	
Oggetto: Scarico di residui di olio per motori e loro riutilizzazione come carburante	14
n. 1692/82 dell'on. Ien van den Heuvel alla Commissione	
Oggetto: Situazione dei profughi salvadoregni in Honduras	15
n. 1704/82 dell'on. Hendrik Louwes alla Commissione	
Oggetto: Azioni comunitarie, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77, recante il miglioramento delle condizioni di macellazione e trasformazione di bovini e suini	16
n. 1707/82 dell'on. Hendrik Louwes alla Commissione	
Oggetto: Ostacoli ai trasporti su strada di bestiame e carne tra gli Stati membri della CEE	16
n. 1715/82 dell'on. Hans-Gert Pöttering alla Commissione	
Oggetto: Consegne di generi alimentari della CEE alla Polonia	16
n. 1716/82 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione	
Oggetto: Promozione del turismo rurale	17
n. 1717/82 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione	
Oggetto: Costruzione impianti raccolta e trasformazione cereali con i finanziamenti del FEAOG	18
n. 1718/82 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione	
Oggetto: «Stages» effettuati da giovani laureati presso la Commissione	18
n. 1729/82 dell'on. Barbara Castle alla Commissione	
Oggetto: Gabbie per vitelli	19
n. 1737/82 di Sir Fred Warner alla Commissione	
Oggetto: Sicurezza sociale	19
n. 1738/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Indagini antidumping e antisovvenzioni	20
n. 1744/82 dell'on. Barbara Castle alla Commissione	
Oggetto: Restrizioni alle importazioni in Francia	20

n. 1760/82 dell'on. Francis Wurtz alla Commissione	
Oggetto: Frequenza scolastica dei giovani	21
n. 1763/82 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione	
Oggetto: Libera circolazione degli insegnanti	21
n. 1764/82 degli onn. Reinhold Bocklet, Pol Marck, Joachim Dalsass, Nicolas Estgen, James Janssen van Raay, Robert Jackson e Ingo Friedrich alla Commissione	
Oggetto: Contratto di fornitura di birra	22
n. 1767/82 dell'on. Jacqueline Hoffmann alla Commissione	
Oggetto: Incidenza delle quote di produzione siderurgica sulla domanda	25
n. 1768/82 dell'on. Jacqueline Hoffmann alla Commissione	
Oggetto: Evoluzione del mercato degli acciai speciali	25
n. 1770/82 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione	
Oggetto: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di bandi di gara per appalti di lavori pubblici	26
n. 1775/82 dell'on. Allan Rogers alla Commissione	
Oggetto: Esportazione di latte dall'Irlanda	26
n. 1780/82 dell'on. Basil de Ferranti alla Commissione	
Oggetto: Ritardi postali nella Comunità	27
n. 1790/82 dell'on. Lucien Radoux alla Commissione	
Oggetto: Trivellazioni petrolifere	27
n. 1804/82 dell'on. Pol Marck alla Commissione	
Oggetto: Dazi doganali sui polli da brodo nello Zaire	27
n. 1807/82 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione	
Oggetto: Utilizzazione dell'articolo 235 come base giuridica	28
n. 1808/82 dell'on. Ernst Müller-Hermann alla Commissione	
Oggetto: Collaborazione tra imprese siderurgiche di Stati diversi	28
n. 1815/82 degli onn. Jochen van Aerssen en Karl von Wogau al Consiglio	
Oggetto: «Modello Benelux»	28
n. 1816/82 dell'on. Jeremiah Cronin alla Commissione	
Oggetto: Finanziamenti del FEAOG per progetti relativi al settore turistico	29
n. 1830/82 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione	
Oggetto: Minerali provenienti dal Sud Africa	29
n. 1834/82 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione	
Oggetto: Agricoltura europea	30
n. 1838/82 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione	
Oggetto: Elenco delle barriere non tariffarie applicate dagli Stati membri	31
n. 1853/82 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione	
Oggetto: Fondo europeo di sviluppo regionale	31
n. 1854/82 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione	
Oggetto: Inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio	31
n. 1864/82 dell'on. Pol Marck alla Commissione	
Oggetto: Riduzione dei prezzi di intervento	32
n. 1871/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia di Anversa	32

Sommario *(segue)*

n. 1872/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia di Limburgo	33
n. 1873/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia della Fiandra orientale	33
n. 1874/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia della Fiandra occidentale	33
n. 1875/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Aiuti del FESR nel distretto di Halle-Vilvoorde	33
Risposta comune alle interrogazioni scritte nn. 1871/82, 1872/82, 1873/82, 1874/82 e 1875/82	34
n. 1878/82 dell'on. Jens-Peter Bonde al Consiglio	
Oggetto: Pubblicazione dei risultati di sondaggi	34
n. 1885/82 dell'on. Roberto Costanzo alla Commissione	
Oggetto: La situazione del mercato della frutta secca	34
n. 1893/82 dell'on. Jeanne Pauwelyn alla Commissione	
Oggetto: Accordo internazionale sul cacao 1980	35
n. 1956/82 dell'on. Michael Welsh al Consiglio	
Oggetto: Relazione Spierenburg	36
n. 1985/82 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione	
Oggetto: Relazioni tra la CEE e la Turchia: gestione dell'ufficio informazioni in Turchia	36
n. 1994/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Progetto di collegamento fluviale Reno-Rodano	36
n. 2003/82 dell'on. Charles Delatte alla Commissione	
Oggetto: Vendita di burro di Natale	37
n. 2005/82 dell'on. Robert Battersby alla Commissione	
Oggetto: Turismo	37

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 835/82
dell'on. Roger-Gérard Schwartzberg (S - F)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1982)

Oggetto: Ostacoli agli scambi frapposti da compagnie di assicurazione tedesche

Nella Repubblica federale di Germania, per commercializzare taluni prodotti industriali occorrono dei certificati di conformità a determinate norme tecniche (DIN) secondo i requisiti imposti da alcune compagnie di assicurazione tedesche. I prodotti provenienti da altri Stati membri debbono essere conformi a tali criteri, altrimenti l'utente si vede privato della possibilità di assicurare le merci, che sono in genere beni strumentali importati.

Non ritiene la Commissione che questa pratica rappresenti un mezzo ingegnoso ma efficace di protezionismo larvato destinato a favorire la produzione tedesca sul mercato interno?

**Risposta complementare data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(8 febbraio 1983)

A complemento della sua risposta del 2 settembre 1982 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare all'onorevole parlamentare il risultato delle proprie ricerche.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, in particolare tramite il Comitato europeo delle assicurazioni, non esiste alcuna restrizione, da parte delle compagnie di assicurazione tedesche, alla possibilità di assicurare le merci importate. In particolare, nessun assicuratore stabilito nella Repubblica federale di Germania esige che i prodotti industriali siano muniti di un documento che ne certifichi la conformità a determinate norme tecniche. Tuttavia la Commissione continuerà a studiare

tale problema, in particolare alla luce delle informazioni che le perverranno da parte degli Stati membri.

Nella misura in cui il problema sollevato dall'onorevole parlamentare rientri in quello più generale delle norme e quindi anche delle norme tedesche, attualmente allo studio presso i servizi della Commissione, esso presenta una sua peculiarità in quanto tali norme vengono spesso elaborate da istituti o enti privati e, in sé stesse, non hanno efficacia giuridica obbligatoria.

Solo in quanto lo Stato intervenga, rendendo «de jure» o «de facto» obbligatoria, per i prodotti importati da altri Stati membri, la conformità alle sole norme tedesche, le prescrizioni e pratiche in oggetto sono da valutarsi alla luce delle disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci (articoli 30 - 36). Tale situazione potrebbe presentarsi ad esempio qualora l'accesso al mercato tedesco delle merci provenienti da altri Stati membri e non rispondenti alla norme specifiche tedesche, ma conformi invece alle norme di sicurezza in vigore nel paese di produzione.

Nell'esaminare gli eventuali casi di ostacoli che le saranno portati a conoscenza, la Commissione terrà conto, in particolare, dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 dicembre 1981, pronunciata nella causa 272/80 (Biologische Producten).

In tale sentenza, la Corte ha stabilito che le autorità dello Stato importatore non possono esigere, senza necessità, analisi tecniche o chimiche o prove di laboratorio, qualora le stesse analisi o prove siano già state effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati siano a disposizione di dette autorità o possano, a loro richiesta, essere messi a loro disposizione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione sulla propria proposta al Consiglio del 19 agosto 1980, relativa all'introduzione di una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche ⁽²⁾. Informazione, coordinamento e cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri, previsti da tale procedura, dovrebbero contribuire in maniera notevole alla prevenzione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Infine, nell'ipotesi in cui accordi tra imprese o pratiche concertate ostacolino la commercializzazione di prodotti importati da altri Stati membri in ragione del fatto che non corrisponderebbero alle norme, anche elaborate da istituti privati, del paese di importazione, la Commissione dovrebbe valutare tali fatti sulla base dell'articolo 85 del trattato CEE.

Se l'onorevole parlamentare dispone di informazioni specifiche su eventuali ostacoli all'importazione nella Repubblica federale di Germania, provocati dalla pratica di cui sopra, la Commissione, dopo averne preso conoscenza, non mancherà di assumere le iniziative appropriate.

(1) GU n. C 266 dell'11. 10. 1982.

(2) GU n. C 253 dell'1. 10. 1980, pag. 2; COM(80) 400.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1343/82

dell'on. Corentin Calvez (L - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1982)

Oggetto: Satelliti per le ritrasmissioni televisive

Può la Commissione fare il punto delle discussioni che hanno avuto luogo durante gli ultimi mesi prendendo spunto dall'annuncio di una vera e propria cooperazione europea nel settore audiovisivo?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(9 febbraio 1983)

La cooperazione in campo audiovisivo in Europa è attuata a diversi livelli e in seno a diversi organismi, soprattutto in previsione dell'utilizzo dei satelliti per televisione a ricezione diretta che saranno messi in orbita a partire dal 1985/1986.

Per quanto riguarda più in particolare l'ambito comunitario, il fatto saliente è il dibattito dedicato alla questione dal Parlamento europeo, conclusosi il 12 marzo 1982 con l'approvazione della risoluzione sui servizi di radiotelevisione nella Comunità europea ⁽¹⁾.

In questa risoluzione il Parlamento si è dichiarato favorevole a che la Comunità incoraggi i «progetti per la creazione di un programma televisivo europeo» e partecipi «alle relative consultazioni e decisioni». Esso ha altresì invitato la Commissione a presentare una relazione sui mezzi di comunicazione, relazione che sarà pronta tra breve. La Commissione sta inoltre preparando un promemoria sulle ripercussioni che avranno sul funzionamento del Mercato comune, segnatamente dal punto di vista del diritto di stabilimento o della libera circolazione dei servizi, gli sviluppi in campo radiotelevisivo, e soprattutto quelli delle trasmissioni televisive via satellite e via cavo.

Al di fuori dell'ambito strattamente comunitario, sono sorte diverse iniziative:

— gli esperimenti Eurikon effettuati dall'Unione europea di radiodiffusione (UER): 5 settimane di trasmissioni televisive sperimentali via satellite effettuate da 16 stazioni dell'UER;

— la riunione sulle possibilità di creare uno spazio europeo di cooperazione audiovisiva, svoltasi a Parigi nel luglio 1982 su iniziativa del governo francese, riunione a cui sono stati invitati alcuni paesi europei (Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). Nell'ambito di tale riunione sono stati creati tre gruppi di lavoro per preparare una conferenza che dovrebbe essere allargata agli Stati aderenti al Consiglio di cooperazione culturale del consiglio d'Europa;

— la relazione, adottata nel settembre 1982 dal Comitato d'esperti sulla politica in materia di mezzi di comunicazione del Consiglio d'Europa, sulle possibilità di mettere a punto uno strumento giuridico nel campo della televisione diretta via satellite (TDS);

— l'accordo stipulato tra Francia, Belgio e Svizzera che prevede per sei mesi, a partire dal gennaio 1983, la trasmissione in comune per tre ore al giorno di programmi televisivi in francese, da distribuire gratuitamente alle reti europee di televisione via cavo tramite il satellite OTS-2. L'accordo potrebbe successivamente essere allargato ai paesi francofoni del Nord America e dell'Africa;

— varie iniziative «europee» proposte da organismi televisivi nazionali sia pubblici che privati.

La Commissione segue con attenzione queste azioni intraprese al di fuori del quadro comunitario e non mancherà di riferire in merito nella sua relazione al Parlamento europeo sui mezzi di comunicazione.

(1) GU n. C 87 del 5. 4. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1402/82
dell'on. Dieter Rogalla (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Entrata in Gran Bretagna

1. Concorda la Commissione nel ritenere che l'allegato formulario, che viene consegnato ai viaggiatori al momento della loro entrata in Gran Bretagna, contiene una limitazione al diritto di soggiorno e pertanto contrasta con il principio della libera circolazione fissato dall'articolo 3, lettera c, del trattato CEE?
2. Quali misure intende la Commissione adottare in tale questione?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(15 febbraio 1983)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1095/82 dell'on. Pottering ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 23. 3. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1416/82
dell'on. Fernand Herman (PPE - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Tariffe telefoniche nella Comunità

1. Può la Commissione fornire i dati relativi al livello e alla struttura (tariffa differenziale a seconda della distanza, tariffe diurne e notturne) delle tariffe telefoniche negli Stati membri della Comunità?
2. Alle comunicazioni telefoniche transnazionali all'interno della Comunità sono applicabili le tariffe per i paesi terzi oppure le tariffe interne?
3. Ove le tariffe nazionali in particolare relativamente al traffico notturno e festivo - non siano applicabili, non ritiene auspicabile la Commissione che, nell'interesse dello sviluppo intracomunitario, si pervenga gradualmente all'applicazione di tariffe telefoniche quanto più possibile uniformi all'interno della Comunità onde evitare di dar luogo a divergenze tariffarie tra un paese membro e l'altro?
4. Intende la Commissione prendere iniziative (ad es. presentando proposte al Consiglio dei ministri) tendenti ad uniformare progressivamente le tariffe telefoniche all'interno della Comunità?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(17 febbraio 1983)

1. La Commissione non dispone attualmente di informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle comunicazioni telefoniche negli Stati membri nella forma dettagliata richiesta dall'onorevole parlamentare.

Le tariffe delle comunicazioni telefoniche vengono fissate e modificate in funzione delle politiche nazionali tariffarie in vigore. La Commissione ritiene che non ci sia interesse diretto a seguire tutte le modifiche che si producono ad un dato momento nelle tariffe dei diversi Stati membri.

2. Alle comunicazioni transnazionali all'interno della Comunità vengono applicate in linea di massima le tariffe internazionali fissate bilateralmente o multilateralmente dalle amministrazioni delle PTT dei paesi interessati.

3. La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui sarebbe auspicabile porre fine ai divari tariffari alle frontiere tra gli Stati membri. In particolare essa è del parere che l'armonizzazione di talune tariffe, soprattutto per i nuovi servizi telematici, rivesta una grande importanza per la predisposizione dell'infrastruttura e la definizione dei nuovi servizi su scala comunitaria.

4. Tenuto conto delle sue limitate risorse, la Commissione non è attualmente in grado di presentare al Consiglio proposte in materia di ravvicinamento delle tariffe telefoniche intracomunitarie. Essa ha preso contatto con il gruppo di lavoro competente della CEPT e segue con grande interesse i progressi dei suoi lavori di armonizzazione in tale settore.

Va tuttavia notato che in occasione delle trattative con le amministrazioni nazionali delle PTT degli Stati membri sulla rete d'informazione Euronet Diane, la Commissione ha ottenuto l'applicazione di una tariffa indipendente dalla distanza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1446/82
dell'on. Pol Marck (PPE - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Organismi di intervento

L'Assemblea nazionale francese ha ultimamente approvato un progetto di legge che istituisce degli «offices d'intervention».

Ritiene la Commissione che le disposizioni di detta legge siano in armonia con quelle della politica agricola comune e non rappresentino una violazione delle norme di concorrenza nella Comunità?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

La Commissione ritiene che la legge per la creazione di uffici d'intervento nel settore agricolo e per l'organizzazione dei mercati non richiami di massima alcun commento. Trattandosi di una legge quadro che disciplina una vasta gamma di prodotti, la Commissione non potrà pronunciarsi sui differenti aspetti della medesima se non previo esame dei decreti applicativi, nonché delle modalità di applicazione della legge nei settori interessati.

La Commissione ritiene nondimeno che l'articolo 23 della citata legge — che prevede tra l'altro che i prodotti viticoli devono transitare in cantine preventivamente approvate — sia di per sé incompatibile con le norme dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In effetti, tale disposizione rischia di incidere sulla commercializzazione dei prodotti viticoli, restringendo il volume delle importazioni.

Per questi motivi la Commissione ha appena deciso di iniziare, nei confronti della Francia, la procedura dell'articolo 169 del trattato CE.

Inoltre l'articolo 15, che prevede nel settore ortofrutticolo l'estensione delle norme relative alle organizzazioni di produttori, potrà venire applicato conformemente al diritto comunitario solo dopo l'adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 ⁽¹⁾ il quale, nel ricorso di determinate condizioni, autorizza gli Stati membri ad estendere l'applicazione delle norme in materia di produzione e di commercializzazione di produttori non aderenti all'organizzazione comune dei mercati ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GU n. C 281 del 4. 11. 1981, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1508/82

dell'on. Rudolf Schieler (S-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 novembre 1982)

Oggetto: Tutela giuridica uniforme nella CEE

È la Commissione disposta, nell'ambito delle sue competenze, ad intervenire presso il governo francese affinché,

nell'interesse di un'uniforme tutela giuridica nei paesi membri della CEE, sia abrogata in Francia la possibilità di procedere a perquisizioni domiciliari senza apposito decreto giudiziario in presenza di un sia pur minimo sospetto di contrabbando di valuta?

In Francis un'unità doganale, ossia la «Douane volante», è esplicitamente preposta a ciò.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(18 febbraio 1983)

La Commissione ritiene che nel trattato non esista la base giuridica per un'armonizzazione dei poteri d'intervento di cui trattasi, neppure quando risultasse comprovata l'esistenza di differenze nella situazione giuridica degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1550/82

dell'on. Otto Habsburg (PPE-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 novembre 1982)

Oggetto: Ratifica della convenzione sul diritto del mare

Quali sono le ragioni che hanno indotto la Commissione a richiedere la firma del progetto di convenzione sul diritto del mare in dicembre?

Non teme la Commissione che la firma di un documento che pregiudica gli interessi europei danneggi la posizione di negoziato della Comunità sullo sfruttamento economico del fondo marino?

La Commissione non è cosciente del fatto che il progetto di convenzione sul diritto del mare, così come è formulato, implica il pericolo di un monopolio su scala mondiale delle materie prime a danno degli Stati industrializzati, soprattutto dell'Europa e del Giappone?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(14 febbraio 1983)

Nella sua comunicazione al Consiglio dell'ottobre 1982, la Commissione dichiarava che, nonostante le sue riserve in ordine alla parte XI della convenzione, che disciplina l'esplorazione e lo sfruttamento economico dei fondali marini, essa raccomandava agli Stati membri di firmare la convenzione; la firma consente infatti alla Comunità di

assumere una posizione comune nei confronti di questioni che sono di sua competenza esclusiva o che presentano un interesse per tutte le parti, e questo vale soprattutto per i necessari emendamenti del capitolo XI della convenzione.

La firma della convenzione permetterà di partecipare ai lavori della commissione preparatoria con un voto consultivo. Il giudizio definitivo della Comunità sulla convenzione dipende dai chiarimenti e dai progressi che sarà possibile ottenere all'interno di questa commissione per rendere accettabile ai paesi industriali la disciplina dello sfruttamento economico dei fondali marini.

Nell'ambito dei due dibattiti svoltisi a Strasburgo in seno al Parlamento europeo, nel novembre e nel dicembre 1982, i sigg. Narjes e Andriessen hanno già avuto modo di esporre il punto di vista della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1566/82

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 novembre 1982)

Oggetto: Progetto di legge greco per l'istituzione di un ente nazionale per i prodotti farmaceutici

È al corrente la Commissione del contenuto del progetto di legge in parola?

Le consta che organismi analoghi esistano in altri Stati membri?

In caso affermativo, lo statuto e il funzionamento di questi organismi differiscono fra loro?

Quali misure intende prendere la Commissione per assicurare un funzionamento uniforme di tali organismi nell'ambito della Comunità?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

La Commissione è stata informata del disegno di legge in questione ed ha comunicato alle autorità greche le proprie preoccupazioni per quanto riguarda la compatibilità di alcune delle misure previste con le disposizioni del trattato CEE e in particolare con gli articoli da 30 a 32 e 92 e seguenti.

La Commissione ignora se sistemi analoghi esistano negli altri Stati membri, i quali sono evidentemente liberi di disciplinare settori specifici delle loro economie nel

rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dal diritto comunitario derivato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1579/82

dell'on. Alan Tyrrell (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 novembre 1982)

Oggetto: Squilibrio nella nazionalità dei tirocinanti presso la Commissione

Dai dati forniti dalla Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 875/82 ⁽¹⁾ risulta che esiste un notevole squilibrio nel numero dei posti occupati dai tirocinanti delle diverse nazionalità della Comunità europea.

Ad esempio, il Belgio con i suoi 115 tirocinanti è largamente rappresentato rispetto al Regno Unito che, con una popolazione più di 5 volte maggiore, ne ha in tutto 93.

Quali misure intende adottare la Commissione per correggere tale squilibrio?

⁽¹⁾ GU n. C 262 del 6. 10. 1982, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

Il bilancio della Commissione riservato all'organizzazione di tirocini per giovani laureati consente di offrire circa 440 tirocini retribuiti all'anno su circa 3 000 candidature inoltrate da cittadini degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione e dei paesi terzi.

La selezione dei candidati viene effettuata in base ai loro titoli. Si tiene conto dei risultati ottenuti nel corso degli studi e viene data la preferenza ai candidati che hanno condotto o cominciato uno studio sull'integrazione europea, ferma restando l'osservanza di una certa ripartizione secondo criteri geografici.

Lo squilibrio constatato dall'onorevole parlamentare per il Regno Unito rispetto ad altri paesi deriva essenzialmente dal fatto che, durante il periodo di riferimento, vi sono state numerose rinunce, sia per motivi professionali, sia per altri motivi di ordine personale e familiare o talvolta anche materiale (borse troppo poco allettanti).

Per quanto riguarda la sproporzione fra il numero di tirocinanti britannici e belgi, si fa presente che parecchi giovani belgi hanno accettato un tirocinio non retribuito,

godendo già del vantaggio materiale di risiedere in famiglia. È soprattutto a questo elemento che si deve il tasso più elevato di tirocinanti belgi rispetto ad altri paesi.

D'altro canto, si informa l'onorevole parlamentare che sono sin d'ora in corso contatti fra i servizi competenti della Commissione e il Management and Personnel Office di Londra per ricercare in comune una soluzione che migliori questo stato di cose.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1588/82

dell'on. Karel De Gucht (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 novembre 1982)

Oggetto: Comando di funzionari europei presso amministrazioni nazionali

Con decisione presa dalla Commissione il 24 maggio 1976, è stato instaurato un sistema di scambi di funzionari tra la Commissione e i servizi pubblici degli Stati membri allo scopo di sviluppare una «mobilità» del personale. Nel bilancio generale 1982 (Sezione III: Commissione) è previsto a tal fine nell'articolo 152 un importo pari a circa 315 000 ECU, di cui 75 000 sono destinati a «coprire il rimborso degli oneri supplementari che tale scambio comporta per i funzionari della Comunità» (commento alla voce 1 5 2 1).

Si invita la Commissione a precisare le modalità connesse a questa prassi della messa a disposizione di funzionari europei presso le amministrazioni nazionali, soprattutto per quanto riguarda i punti indicati in appresso:

1. L'attività di un funzionario europeo comandato presso un'amministrazione nazionale può conciliarsi con i diritti e gli obblighi enunciati dal titolo II dello statuto dei funzionari delle Comunità, ed in particolare con il suo obbligo di indipendenza?
2. Poiché lo scambio è previsto nei due sensi, quanti funzionari europei e per quale durata sono stati assegnati dal 1976 ad un'amministrazione nazionale, rispetto ai funzionari nazionali assegnati nello stesso periodo ai servizi della Commissione? È opportuno precisare nella risposta quali sono gli Stati membri che hanno beneficiato di tali prassi.
3. Quali sono le forme istituzionali fissate ed utilizzate per questo regime di scambi? In che modo e a quale livello si realizzano gli accordi fra la Commissione e le autorità nazionali in materia di comandi? Quali sono le indennità di missione e le spese di viaggio accordate dalla Commissione? Esse si cumulano per il funzionario europeo con le indennità accordate sul piano nazionale?
4. In quanti casi la prassi della messa a disposizione di funzionari europei ha portato ad un comando presso un gabinetto di un ministro nazionale?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(17 febbraio 1983)

1. I compiti e le attività dei funzionari della Commissione comandati presso un'amministrazione nazionale vengono concordati tra le due amministrazioni, e al funzionario si ricorda l'obbligo di osservare la massima discrezione per quanto concerne la politica della Commissione, i fatti e le informazioni a sua conoscenza e non ancora di pubblico dominio. La Commissione è convinta che il comando di suoi funzionari presso amministrazioni degli Stati membri non è incompatibile con i diritti e gli obblighi enunciati nel titolo II dello statuto dei funzionari delle Comunità.

2. La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo le informazioni statistiche e altre precisazioni in merito richieste.

3. Per quanto concerne la Commissione, il sistema di scambi si fonda sulla decisione stessa del 24 maggio 1976 e sulle decisioni successive che vi hanno apportato modifiche basate sull'esperienza; gli accordi in materia di comandi si realizzano mediante scambio di lettere, di regola tra il direttore generale del personale e dell'amministrazione e il suo omologo negli Stati membri.

Le indennità giornaliere versate dalla Commissione ai funzionari nazionali messi a sua disposizione ammontano a 1 612,50 FB a Bruxelles e 1 507,50 FB a Lussemburgo; le indennità corrispondenti versate ai funzionari della Commissione sono fissate caso per caso dal direttore generale del personale e dell'amministrazione e non possono superare l'importo previsto dallo statuto del personale e stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina per le missioni di lunga durata nel paese interessato.

La Commissione rimborsa il prezzo di un viaggio di andata e ritorno al luogo dov'è la sede di servizio permanente del funzionario, una volta al mese se questi ha obblighi familiari, e una volta ogni tre mesi negli altri casi. Le spese di viaggio dei funzionari nazionali all'inizio e alla fine del loro soggiorno presso la Commissione sono prese a carico dallo Stato membro interessato.

I funzionari della Commissione non ricevono alcuna indennità dagli Stati membri, salvo il rimborso delle spese se vengono inviati in missione, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili nella fattispecie.

4. La Commissione si è rifiutata di comandare suoi funzionari presso i gabinetti dei ministri nazionali sia in considerazione del funzionamento del sistema, sia per evitare che la natura del sistema di scambi - concepito essenzialmente come un mezzo d'informazione, di formazione e di sviluppo della carriera - venga alterata da considerazioni politiche. Per evitare malintese, la Commissione si è fatta garantire che i funzionari in questione vengano assegnati soltanto a servizi amministrativi e non a servizi di carattere politico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1591/82
dell'on. Dieter Rogalla (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 novembre 1982)

Oggetto: Importazione di carbone

1. Come giudica attualmente la Commissione l'evoluzione registrata dalle importazioni di carbone nella Comunità europea, ripartite per singoli paesi d'origine, per settore di impiego (carbone da centrale e carbone vapore) nonché per altre importanti qualità e tipi?
2. Quali Stati membri, all'interno della CECA, non operano a parità di diritti e di doveri rispetto agli Stati

fondatori di essa, partecipando quindi in misura disuguale al suo finanziamento?

3. Quale evoluzione quantitativa hanno assunto le importazioni di carbone di questi Stati membri non fondatori rispetto agli altri Stati membri della CECA?

4. Ritiene possibile la Commissione che nel quadro di un coinvolgimento più diretto anche di questi paesi non fondatori nella politica e nel finanziamento della CECA per il settore del carbone si possano registrare negative conseguenze a seguito delle importazioni di carbone, e vede essa favorevolmente un simile proposito ai fini di una politica energetica comunitaria che si basi ancora di più di quanto non sia avvenuto finora sul carbone?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione

(28 gennaio 1983)

1. Nel periodo 1980-1982 le importazioni di carbone nella Comunità provenienti dai paesi terzi, ripartite per singolo paese d'origine, hanno registrato la seguente evoluzione:

(in milioni di tonnellate)

	1980	1981	1982 (stima)
Stati Uniti d'America	28,3	35,7	34,5
Canada	0,6	1,4	1,4
Australia	7,8	7,6	8,5
Sudafrica	19,7	19,1	16,5
Polonia	13,6	4,2	6,5
Unione Sovietica	2,7	0,7	1,0
Altri	1,7	1,7	0,4
Totale	74,4	70,4	68,8
Di cui:			
Carbone da coke	24,4	23,4	23,0
Carbone per caldaie	45,0	43,0	42,6
Antracite	5,0	4,0	3,2

Mentre il consumo totale di carbone è rimasto pressoché invariato nella Comunità, le importazioni provenienti da paesi terzi sono diminuite.

2. Tutti gli Stati membri della Comunità hanno firmato i trattati che istituiscono la CECA, la CEE e l'Euratom ed hanno quindi gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare deve essere richiamata sul fatto che, conformemente ai trattati che istituiscono la CECA, la CEE e l'Euratom, la politica di importazione del carbone è di esclusiva competenza degli Stati membri.

Il finanziamento della CECA, generalmente garantito da un prelievo sulla produzione di carbone e di acciaio, non è a carico degli Stati membri, bensì delle imprese del settore carbosiderurgico.

3. Ad ogni buon fine, si forniscono all'onorevole parlamentare i dati sulle importazioni di carbone nella Comunità, ripartiti secondo il paese di destinazione, la cui evoluzione è stata la seguente:

(in milioni di tonnellate)

	1980	1981	1982 (stima)
Belgio	7,3	7,2	7,5
Danimarca	9,1	8,7	6,5
Germania	7,3	8,1	8,5
Francia	22,6	20,1	16,3
Grecia	0,5	0,3	1,5
Irlanda	0,9	0,8	0,9
Italia	14,3	15,5	18,3
Lussemburgo	0,2	0,2	0,2
Paesi Bassi	5,0	5,4	5,7
Regno Unito	7,2	4,1	3,4
EUR 10	74,4	70,4	68,8

4. La strategia energetica, seguita da tutti gli Stati membri della Comunità, si basa in gran parte sulla crescente utilizzazione del carbone in sostituzione del petrolio. Non è escluso che, in futuro, si debba far ricorso, in quantità sempre maggiori, al carbone proveniente dai paesi terzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1598/82
dell'on. Anne Marie Lizin (S - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 novembre 1982)

Oggetto: Richiesta di aiuto alimentare in favore del Vietnam

Può la Commissione rendere note le ragioni ed i motivi per cui rifiuta la fornitura di aiuti alimentari al Vietnam?

La Commissione ha intenzione di rivedere la sua posizione?

Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione
(18 febbraio 1983)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alle risposte date alle seguenti interrogazioni scritte:

- n. 1326/80 dell'on. Glinne ⁽¹⁾
- n. 1329/81 dell'on. Denis ⁽²⁾
- n. 1967/81 dell'on. Lomas ⁽³⁾
- n. 55/82 dell'on. Cousté ⁽⁴⁾

Poiché in seguito non si sono verificati progressi soddisfacenti, secondo la Commissione per il momento non è

opportuno fornire l'aiuto in questione. La Commissione segue tuttavia attentamente l'andamento della situazione tanto in Vietnam quanto nella regione.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 21. 4. 1981.

⁽²⁾ GU n. C 82 dell'1. 4. 1982.

⁽³⁾ GU n. C 225 del 30. 8. 1982.

⁽⁴⁾ GU n. C 225 del 30. 8. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1607/82
dell'on. Sylvie Le Roux (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 novembre 1982)

Oggetto: Quota delle restituzioni nella vendita di prodotti agricoli

Può la Commissione fornire, per i principali prodotti agricoli, i dati relativi all'evoluzione della quota delle restituzioni rispetto al valore del prodotto registrata negli ultimi anni?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(2 febbraio 1983)

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che uno degli obiettivi fondamentali della politica agraria comune, conformemente al trattato CEE, è la stabilizzazione dei mercati agricoli e quindi del livello dei prezzi sul mercato interno. In considerazione del livello dei prezzi e delle variazioni erratiche dei prezzi sul mercato mondiale, è necessario concedere restituzioni all'esportazione finanziate dal FEAOG, sezione garanzia e riscuotere prelievi all'importazione, o anche all'esportazione, i quali fanno parte delle risorse proprie. Data l'ampiezza di tali variazioni, i tassi delle restituzioni e dei prelievi sono estremamente variabili.

Nel caso dello zucchero, per esempio, restituzioni dell'ordine di 300 ECU/t, verso la metà del 1979, sono scese a zero nell'aprile 1980 e sono poi state sostituite da prelievi all'esportazione, che hanno raggiunto 200 ECU/t alla fine del 1980; infine le restituzioni hanno dovuto essere ripristinate e la loro aliquota è salita a 390 ECU/t nell'autunno 1982.

Conseguentemente, l'aliquota delle restituzioni nel valore dei prodotti esportati è anch'essa alquanto variabile e non è del tutto rappresentativa, a un determinato momento, dei meccanismi della politica agraria comune.

L'evoluzione dell'aliquota delle restituzioni negli ultimi anni risulta dalla tabella seguente:

	1979	1980	1981
Cereali	40 %	29 %	21 %
Carni bovine	38 %	46 %	44 %
Prodotti lattiero-caseari	48 %	48 %	34 %

Per quanto riguarda l'aliquota delle restituzioni nel valore della produzione in questione, possono essere fornite le seguenti cifre:

	1979	1980	1981
Cereali	7 %	6 %	6 %
Carni bovine	2 %	4 %	4 %
Prodotti lattiero-caseari	10 %	13 %	8 %

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1642/82

dell'on. James Provan (ED-GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1982)

Oggetto: Prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate in merito al gettito complessivo del prelievo di corresponsabilità lineare nel settore lattiero per Stati membri e la ripartizione regionale di tali dati?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1983)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla tabella che segue, nella quale è indicato il gettito del prelievo di corresponsabilità suddiviso per Stato membro. La Commissione non è in grado di precisare la ripartizione regionale di queste cifre.

(mio ECU)

	1977	1978	1979	1980	1981
Belgio	0,9	6,5	3,6	8,0	16,9
Danimarca	1,6	10,6	5,3	11,5	25,6
Germania	7,6	46,6	25,5	58,2	118,8
Francia	5,0	34,4	20,6	53,4	114,9
Grecia	—	—	—	—	—
Irlanda	1,1	7,1	4,7	12,2	23,5
Italia	—	5,8	8,2	11,5	25,0
Lussemburgo	a titolo indicativo	0,6	0,3	0,6	1,2
Paesi Bassi	4,0	21,6	12,3	29,2	64,3
Regno Unito	3,9	22,9	13,7	38,3	88,3
Totale	24,1	156,1	94,2	222,9	478,5

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1664/82**dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 novembre 1982)***Oggetto:** Prodotti di sostituzione dei cereali

In varie motivazioni addotte dalla Commissione per giustificare gli aumenti dei prelievi all'importazione e le previsioni di contingentamenti applicati o da applicare ai prodotti della voce 23.02 della tariffa doganale comune (crusche e staccature di cereali e di granturco) si asserisce che le importazioni di tali prodotti schiacciano i prezzi degli stessi o dei prodotti simili provenienti dalle industrie alimentari europee.

Dai prezzi di mercato, rilevati da istanze neutrali quali le Camere di arbitraggio, si denota che in Belgio i prezzi della crusca di frumento sono passati dal 69,7% del prezzo di mercato del grano tenero nel 1977/1978 a 85,6% di questo stesso prezzo di mercato nel 1980/1981. In Francia tale percentuale è passata dal 67,7% nel 1970 al 73,1% nel 1981.

Nella Repubblica federale di Germania dal 64,4% nel 1977/1978 si è giunti al 72,5% nel dicembre 1981, mentre in Gran Bretagna il prezzo della crusca di frumento dal 1977 ad oggi è rimasto pari a circa l'87,5% del prezzo del grano tenero. I prezzi della crusca e residui di granturco per il Belgio corrispondono, in rapporto a quelli del granturco, al 71,2% nel 1977/1978 e all'83,7% nel 1980/1981. In Gran Bretagna si constata invece una media virtualmente costante dell'87% dal 1977 ad oggi. In virtù della PAC i prezzi dei cereali di base sono stati in questo periodo regolarmente aumentati.

È disposta la Commissione a riconoscere che, asserendo che le importazioni di crusca e residui di frumento e granturco deprezzano i prezzi degli stessi prodotti di origine europea, essa adduce un argomento sbagliato per giustificare la sua politica riguardo a queste due materie prime importanti per l'alimentazione del bestiame, e che inoltre essa si è fatta trarre in inganno da interessi propri alle industrie produttrici di questi sottoprodotti o ad altri gruppi di pressione?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

La tesi fondamentale sostenuta dalla Commissione è che i prodotti sostitutivi dei cereali, comprese crusche e mangimi a base di glutine di granturco (corn gluten feed), sostituiscono i cereali comunitari nell'alimentazione animale e che tale concorrenza è resa possibile dagli oneri all'importazione nulli o molto bassi e comunque non corrispondenti al valore nutritivo delle importazioni in causa. Prova ne è il sostanziale aumento delle importazioni di prodotti sostitutivi, a cui si accompagna un aumento parallelo delle esportazioni dei nostri cereali.

Per quanto riguarda il rapporto di prezzi tra prodotti sostitutivi e cereali comunitari, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che nei pacchetti annuali di prezzi essa persegue una politica dei prezzi particolarmente prudente per i cereali, giustificata dall'opportunità di stabilire una migliore gerarchia dei prezzi e di ravvicinare i prezzi comunitari a quelli dei nostri concorrenti. Il ravvicinamento segnalato tra i prezzi dei prodotti importati e i nostri, pur essendo voluto, non ha raggiunto, secondo il parere della Commissione, il grado necessario per una concorrenza sufficiente, per cui la Commissione continua a perseguire una politica di ravvicinamento supplementare dei prezzi e di stabilizzazione delle importazioni di prodotti sostitutivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1665/82**dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 novembre 1982)***Oggetto:** Prodotti di sostituzione dei cereali

Fin dall'inizio del raccolto annuale in atto la Commissione ha seguito una politica di aumento dei prelievi all'importazione e di restrizione degli utilizzi mediante un contingentamento delle importazioni effettivo o previsto per alcune materie prime correnti dell'industria dell'alimentazione animale.

Il professor Zeddies dell'università di Hohenheim (RFG) afferma in uno studio che nella situazione predominante nel suo paese le misure prese e previste per i prodotti cosiddetti di sostituzione dei cereali aumenteranno notevolmente il prezzo di costo delle produzioni animali. Tale aumento avrà in un primo tempo l'effetto di intaccare fortemente il reddito ricavato dall'allevamento dalla popolazione agricola. Ora tale reddito è sensibilmente inferiore per unità di lavoro a quello delle altre produzioni agricole ed è inoltre soggetto a obblighi infinitamente più costrittivi, dovendo l'allevatore prestare cura a esseri viventi del regno animale. Naturalmente, pur con le debite differenze e in diverso grado, quel che si rileva per gli allevatori tedeschi è valido anche per gli altri allevatori della Comunità, in particolare per quelli di altre regioni ad alta densità di allevamento intensivo. In un secondo tempo questo aumento del costo delle produzioni animali si ripercuoterà inevitabilmente sui prezzi al consumo di tali prodotti.

Potrebbe la Commissione determinare l'incidenza delle misure adottate e previste sul reddito degli allevatori e sui prezzi al consumo?

Vuole essa spiegare per quale motivo volendo ottenere un reddito dignitoso per la popolazione agricola essa ha

limitato in realtà la sua iniziativa ai soli produttori cerealicoli e per di più a spese di quelli di prodotti animali.

È essa in grado di garantire che il rincaro dei prodotti animali conseguente alle misure relative ai prodotti di sostituzione dei cereali, oltre al rincaro di questi stessi prodotti dovuto all'aumento annuale degli stessi cereali foraggeri non avrà l'effetto di contrarre il consumo dei prodotti animali, cosa che comporterebbe a sua volta la formazione di nuove eccedenze cerealicole?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(1° febbraio 1983)

La politica della Commissione in materia di importazione di «prodotti di sostituzione dei cereali» ha, fra i suoi obiettivi, quello di limitare l'incremento delle importazioni a dazio ridotto o nullo di alcuni prodotti del settore (e non di ridurle), dopo un periodo di spettacolare aumento. Ad esempio, tra il 1973 e il 1981, le importazioni di manioca sono passate da 1,7 milioni a 6,7 milioni di tonnellate e quelle di glutine di granturco da 0 a 2,8 milione di tonnellate. Le importazioni globali di prodotti sostitutivi dei cereali sono salite vertiginosamente, passando, fra il 1974/1975 e il 1981/1982, da 6,1 milioni a 16,5 milioni di tonnellate.

Il Consiglio ha avallato questa politica accettando gli accordi di autolimitazione relativi alle importazioni di manioca nella Comunità, conclusi con la Thailandia e l'Indonesia, e fissando per tutti gli altri fornitori limiti quantitativi abbinati a dazi favorevoli. Il Consiglio ha inoltre modificato il prelievo sulle crusche in modo da avvicinarlo a quello applicato agli altri cereali.

Dato che queste misure sono di recente applicazione, non è ancora possibile valutarne gli effetti in termini di prezzo o di quantità dei prodotti che entrano nella composizione degli alimenti per il bestiame. I recenti aumenti del prezzo della manioca dovrebbero essere temporanei e scomparire gradualmente nel corso del primo semestre 1983. Va inoltre rilevato l'andamento favorevole dei redditi dei produttori comunitari di suini nel 1982, in quanto le carni suine rappresentano quasi il 45 % del quantitativo totale di carni consumato nella Comunità e il settore dell'allevamento suino è uno dei maggiori consumatori di mangimi contenenti manioca: le entrate dovrebbero aumentare del 25-30 %, mentre il costo degli alimenti per il bestiame è aumentato in media dell'80 %.

Parallelamente, la Commissione prosegue sul mercato interno la sua azione intesa a avvicinare, a più lungo termine, i prezzi dei cereali nella Comunità a quelli praticati dai principali concorrenti. La Commissione tenta in tal modo di mettere in atto la politica di equilibrio

tra la produzione cerealicola comunitaria e le importazioni di prodotti di sostituzione dei cereali annunciata nel mandato del 30 maggio 1980 e negli orientamenti per l'agricoltura europea ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda la campagna cerealicola 1983/1984, la Commissione, oltre a proporre una nuova riduzione di prezzo onde gradualmente armonizzare i prezzi comunitari con quelli dei principali concorrenti, ha applicato il principio della corresponsabilità, approvato dal Consiglio nell'ambito delle proposte per la campagna 1982/1983. Per effetto di tali proposte, i produttori comunitari di cereali beneficiano di un aumento dei prezzi inferiore a quello concesso alla maggior parte degli allevatori.

⁽¹⁾ COM(81) 608 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1667/82

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1982)

Oggetto: Prodotti di sostituzione dei cereali

In esecuzione del mandato del 30 maggio 1980 la Commissione ha dichiarato di voler svolgere una politica intesa a avvicinare i prezzi dei cereali europei a quelli del mercato mondiale. Un dei risultati positivi dell'attuazione di tale politica sarebbe, secondo la Commissione, di rendere i prezzi dei cereali più competitivi di quanto fossero sinora rispetto a quelli di altre materie prime correnti dell'alimentazione animale, denominate dalla Commissione prodotti di sostituzione dei cereali.

Considerato l'attuale sviluppo dei mercati internazionali non ritiene la Commissione che la fissazione dei prezzi agricoli europei per la campagna in atto 1982/1983 risponda agli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune quale da essa formulata?

Potrebbe essa indicare, in particolare per l'orzo e il granturco, quale è stato nei vari periodi degli ultimi anni il livello medio dei prelievi all'importazione, che rispecchiano la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi mondiali?

Può essa altresì chiarire in quale misura ritiene che la realizzazione della politica perseguita in materia di avvicinamento dei prezzi possa rendere inutili le misure di rincaro dei prodotti di sostituzione mediante l'aumento dei prelievi all'importazione o il contingentamento delle importazioni?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1983)

1. La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che le sue proposte di prezzi agricoli tengono conto di alcuni elementi, tra i più importanti dei quali si annovera il sostegno ai redditi degli agricoltori. Per i produttori di cereali, inoltre, la Commissione prende in considerazione un elemento supplementare: il ravvicinamento dei prezzi comunitari dei cereali a quelli praticati sul mercato mondiale. La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che un paragone con i prezzi del mercato mondiale può indurre facilmente a conclusioni errate ed è inoltre persuasa che un allineamento generalizzato e sistematico ai prezzi mondiali non sarebbe un orientamento politico realizzabile. Per tale motivo, la Commissione ritiene che il ravvicinamento dei prezzi comunitari deve avvenire nei confronti dei prezzi praticati dai principali concorrenti della Comunità stessa. Per valutare lo scarto tra i prezzi in causa, la Commissione ritiene di poter utilizzare come punto di riferimento i prezzi percepiti dai produttori cerealicoli degli Stati Uniti.

Il ravvicinamento tra i prezzi comunitari dei cereali ed i prezzi percepiti dai produttori cerealicoli americani non è un orientamento nuovo. Dal 1977/1978 al 1981/1982, lo scarto tra il prezzo d'intervento e il prezzo percepito dai produttori americani per il frumento tenero, è passato dal 58% al 33% per l'orzo dal 54,9% al 36,4% e per il granturco dal 55,4% al 45,5%. Questo ravvicinamento è dovuto essenzialmente a tre cause: 1) la politica prudente dei prezzi comunitari; 2) l'aumento dei costi di produzione americani; 3) la rivalutazione del dollaro rispetto all'ECU.

Sebbene sia meno significativo per la valutazione degli scarti tra i prezzi comunitari e i prezzi praticati dai paesi concorrenti, la Commissione riporta nella tabella che segue, conformemente a quanto richiesto dall'onorevole parlamentare, il livello medio dei prelievi all'importazione per l'orzo ed il granturco per le campagne dal 1978/1979 al 1981/1982.

	1978/79		1979/80		1980/81		1981/82	
	Orzo	Granturco	Orzo	Granturco	Orzo	Granturco	Orzo	Granturco
Agosto	98,57	92,75	60,19	78,78	65,77	70,55	55,81	59,45
Settembre	103,22	94,96	60,57	80,27	64,80	73,68	69,77	81,43
Ottobre	105,08	98,29	60,60	79,71	56,08	75,66	74,97	89,05
Novembre	104,66	95,27	63,16	81,88	35,98	64,64	75,39	97,14
Dicembre	105,74	94,87	67,71	87,93	32,20	61,68	73,19	101,52
Gennaio	110,75	96,12	70,93	96,70	30,69	56,90	68,62	93,01
Febbraio	114,23	96,47	73,49	96,97	25,68	59,15	64,16	95,10
Marzo	110,09	95,36	70,50	92,95	38,43	61,37	67,32	92,67
Aprile	106,58	94,34	76,72	92,03	54,67	63,38	76,15	87,08
Maggio	101,37	89,58	86,65	95,94	60,76	61,29	84,99	95,45
Giugno	91,66	84,10	87,56	97,97	71,58	61,91	83,73	97,79
Luglio	72,71	79,39	79,63	91,64	70,01	59,29	96,36	98,72

2. Da varie campagne a questa parte, la Commissione ha proposto - ed il Consiglio ha deciso - una politica prudente di aumento dei prezzi dei cereali. D'altro canto, la politica di ravvicinamento dei prezzi dei cereali, conforme agli orientamenti indicati nel promemoria che completa il rapporto della Commissione sul mandato del 30 maggio 1980, è stata perseguita anche nel corso della campagna 1982/1983 e la Commissione intende metterla in atto anche per la campagna 1983/1984. A medio termine questi orientamenti dovrebbero migliorare la competitività dei cereali comunitari tanto nell'alimentazione animale quanto sui mercati di esportazione, tenuto conto anche dell'andamento dei cereali, in particolare negli Stati Uniti.

tuzione dei cereali, per evitare di adottare o di mantenere misure che non fossero strettamente necessarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1674/82

dell'on. Mark Clinton (PPE - IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1982)

Oggetto: Misure di aiuto alla produzione di carni bovine

La Commissione informa infine l'onorevole parlamentare che seguirà l'andamento dei prezzi dei prodotti di soste-

È consapevole la Commissione delle difficoltà che si presentano nell'applicazione delle misure miranti a

migliorare la produzione di carni bovine in Irlanda e in Irlanda del Nord, dove vengono effettuate numerose vendite di vitelli oltre frontiera e i vitelli nati in Irlanda del Nord non possono beneficiare del premio se vengono allevati in Irlanda e viceversa?

Sarebbe pertanto disposta la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di applicare il regime di aiuto sulla base di 32 contee?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

Le difficoltà di un controllo di animali che passano la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda sono evidenti.

Visto che due diverse amministrazioni applicano il regime del premio per i vitelli, la Commissione non intende per il momento proporre la concessione di tale premio in uno Stato membro diverso da quello nel quale è nato il vitello.

La Commissione è tuttavia disposta ad esaminare qualsiasi suggerimento atto a risolvere il problema sollevato dall'onorevole parlamentare e a fare in modo che i vitelli possano beneficiare del premio anche quando passano dall'Irlanda all'Irlanda del Nord o viceversa prima dell'età di sei mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1680/82

dell'on. Hanna Walz (PPE - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1982)

Oggetto: «Dichiarazione di Roma sulla fame»

Il 16 ottobre, in occasione dell'annuale riunione della FAO sull'alimentazione nel mondo, l'ex segretario generale dell'UNCTAD, Raoul Prebisch, ha presentato la cosiddetta «Dichiarazione di Roma sulla fame», precedentemente elaborata in un colloquio di due giorni, con la partecipazione di noti politici ed esperti, compreso un rappresentante della Commissione. Ma, in parecchi punti essenziali, il testo ufficiale della dichiarazione non coincideva coi risultati del dibattito tenuto durante il colloquio, la qual cosa ha indotto parecchi partecipanti a esprimere il loro disaccordo in merito al testo della dichiarazione, soprattutto nei punti riguardanti l'aiuto alimentare e incentivi di prezzo a favore degli agricoltori dei paesi in via di sviluppo.

1. A giudizio della Commissione, in quali punti importanti la dichiarazione si scosta dai risultati della

discussione tenuta nel colloquio o dalle dichiarazioni ivi fatte dal rappresentante della Commissione?

2. Dopo aver preso conoscenza del testo della dichiarazione, il rappresentante della Commissione si è dichiarato anch'egli in disaccordo in merito al testo della stessa dichiarazione? Oppure la Commissione intende far pervenire in altro modo le necessarie precisazioni?
3. Nell'insieme, quale valore attribuisce la Commissione alla «Dichiarazione di Roma sulla fame», nell'ambito del dialogo Nord-Sud?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(17 febbraio 1983)

La Commissione ha preso conoscenza della «Dichiarazione di Roma», stilata a conclusione di un colloquio organizzato dalla FAO in occasione della riunione del 16 ottobre 1982 sull'alimentazione nel mondo.

Tale dichiarazione, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione alimentare precaria di taluni paesi in via di sviluppo, viene a completare gli sforzi compiuti dai singoli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali per catalizzare una maggiore solidarietà.

Al predetto colloquio hanno partecipato, su invito della FAO, illustri personalità, scelte in base alla loro competenza e non quali rappresentanti degli Stati, delle organizzazioni internazionali o delle assemblee parlamentari di cui in genere fanno parte.

La Commissione ha recentemente illustrato la propria posizione in merito ai problemi dello sviluppo del Terzo mondo, e in particolare alla problematica alimentare, in un «Memorandum sulla politica comunitaria di sviluppo»⁽¹⁾.

Raffrontando i due documenti, l'onorevole parlamentare potrà giudicare se e fino a che punto vi siano delle divergenze fra le idee espresse.

⁽¹⁾ Doc. COM (82) 640 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1685/82

dell'on. Beate Weber (S - D)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1982)

Oggetto: Formaldeide

Da qualche tempo si nutrono sospetti di cancerogenicità nei confronti della formaldeide, almeno a giudizio di noti

scienziati. Ora, nella sola Repubblica federale di Germania si producono ogni anno 500 000 t di formaldeide.

Questa sostanza viene impiegata, tra l'altro, nella fabbricazione dei seguenti prodotti:

- medicinali (come disinfettanti per la gola, supposte vaginali, dentifrici);
- articoli casalinghi (come prodotti per la pulizia della casa e la lavatura delle stoviglie, inchiostri normali e di china, pennarelli, lucido da scarpe, disinfettanti);
- cosmetici (come schiume da bagno, schampoo, prodotti per la pulizia personale, creme, spray per i piedi).

È comunque certo che la formaldeide causa allergie e irritazioni della pelle. Potrebbe perciò la Commissione render noto:

1. se è al corrente della pericolosità della formaldeide?
2. se intende effettuare ricerche in tal senso o partecipare a progetti di ricerca, anche per quanto riguarda l'eventuale pericolo cui sono esposti i lavoratori addetti alla produzione di tale sostanza?
3. se è disposta ad adoperarsi affinché negli Stati membri venga limitato l'uso di formaldeide, in base ai risultati scientifici già acquisiti?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 febbraio 1983)

1. La Commissione segue attentamente il problema della formaldeide. Essa non ignora che, in talune condizioni, questa sostanza può presentare determinati rischi per l'uomo. Una riunione comune OMS (Organizzazione mondiale per la sanità)/CEE tenutasi a Francoforte dal 12 al 15 ottobre 1982 ha sottolineato il ruolo dei prodotti associati alla formaldeide (per esempio: schiuma urea-formaldeide, polvere di pannelli truciolari), che possono provocare o potenziare una reazione allergica.

Il comitato consultivo scientifico per la valutazione della tossicità e l'ecotossicità dei prodotti chimici è stato invitato ad esprimersi in merito a problemi specifici riguardanti la formaldeide e sarà consultato sull'aspetto globale della tossicità del prodotto per l'uomo.

2. La formaldeide non figura tra le undici sostanze prioritarie della direttiva riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici sul posto di lavoro per i quali il Consiglio ha chiesto alla Commissione di formulare specifiche proposte di direttive.

La Commissione non svolge attualmente ricerche sull'esposizione dei lavoratori alla formaldeide. Sulla base

del parere del comitato scientifico e tenuto conto dei dati attualmente raccolti sul livello di esposizione dei lavoratori, sarà eventualmente ridimensionata l'importanza da accordare alla formaldeide.

3. Nell'ambito della direttiva 76/769/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, se necessario, la Commissione può proporre in qualsiasi momento disposizioni comunitarie riguardanti la limitazione o il divieto di talune sostanze e preparazioni pericolose.

Nel caso della formaldeide, non si prospetta ancora un'azione del genere.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1687/82

dell'on. Mazijke Van Hemeldonck (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1982)

Oggetto: Scarico di residui di olio per motori e loro riutilizzo come carburante

Può fornire la Commissione un'indicazione approssimativa dei quantitativi di residui di olio per motori che negli Stati membri della Comunità sono versati annualmente dagli automobilisti nelle fogne e nel terreno?

Può fornire la Commissione una stima dei danni provocati all'ambiente da questi scarichi di olio, visto che essi perturbano il funzionamento delle stazioni di depurazione dell'acqua?

È la Commissione al corrente dei progetti del governo francese volti a porre fine a questo modo d'agire anti-economico e causa di danni all'ambiente?

Esistono anche in altri Stati membri della Comunità regolamentazioni o progetti per il riciclaggio dei residui di olio per motori?

In caso affermativo, in quali paesi?

Intende la Commissione incoraggiare questo tipo di riciclaggio nel quadro del Programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale?

In caso di risposta affermativa, quali misure intende proporre la Commissione per impedire che il problema venga semplicemente spostato dal piano dell'inquinamento idrico e del suolo a quello atmosferico?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(17 febbraio 1983)

Ogni anno vengono prodotti negli Stati membri della Comunità oltre 2 milioni di tonnellate di residui di olio.

Questa cifra comprende sia l'olio esausto dei motori, sia l'olio utilizzato nell'industria come lubrificante. La Commissione non dispone di dati precisi sui quantitativi di oli esausti per motori, né sulla quantità complessiva di olio in generale, versati annualmente nelle fogne o nel terreno. Lo smaltimento abusivo di residui di olio può provocare danni considerevoli all'ambiente. Proprio per questo motivo la Commissione ha iniziato i lavori per l'applicazione della propria politica ambientale e per l'esecuzione del primo programma di azione in materia ambientale (1973) con una direttiva sugli oli esausti, adottata il 16 giugno 1975 (1). Questa prescrive, tra l'altro, che gli oli esausti e i residui di olio devono essere smaltiti senza pregiudizio per l'ambiente. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a vietare qualsiasi trasformazione di oli esausti che provochino un inquinamento atmosferico superiore ai livelli stabiliti dalle disposizioni vigenti. La suddetta direttiva è stata ormai recepita nell'ordinamento nazionale della maggior parte degli Stati membri.

La Commissione è al corrente delle iniziative francesi in campo legislativo, alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, nonché dell'importanza che le autorità francesi annettono ad un sistema ottimale di riciclaggio dei residui di olio.

La Commissione attribuisce un'importanza prioritaria, nel contesto della sua politica ambientale, ai problemi degli oli esausti e del loro riciclaggio; tanto più che l'olio esausto rappresenta una preziosa e importante materia prima secondaria, la cui utilizzazione consente un risparmio notevole di energia, di materie prime e di valuta.

La Commissione esamina attualmente la possibilità d'integrare la normativa comunitaria in materia, ponendo maggiormente l'accento sugli aspetti ambientali.

(1) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1692/82

dell'on. Ien van den Heuvel (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1982)

Oggetto: Situazione dei profughi salvadoregni in Honduras

Il 7 ottobre ho trasmesso alla Commissione una relazione sulla visita da me effettuata il 30 settembre e il 1° ottobre, in qualità di membro del Parlamento europeo, al campo profughi di Colomoncaqua in Honduras, dove si trovano 6 039 profughi provenienti da El Salvador. In tale relazione avevo sottolineato tra l'altro quanto segue:

- i profughi non possono mai lasciare il campo;
- i medici e il personale ausiliario possono restare presso i profughi solo per un numero limitato di ore;

- la distribuzione di generi alimentari è assolutamente insufficiente;
- la mancanza di medicinali è cronica;
- fenomeni di sottoalimentazione si registrano su vasta scala;
- i militari onduregni usano nei confronti dei profughi vari mezzi di intimidazione e di tortura.

L'interrogante fa inoltre presente che i risultati della sua indagine coincidono con le constatazioni contenute in un rapporto dettagliato, pubblicato nel settembre 1982 dall'«Inter-Church Committee for Refugees», sulla situazione dei profughi salvadoregni in Honduras (vedi allegato).

Sulla base delle osservazioni che precedono è disposta la Commissione:

- a prendere iniziative per indurre il governo onduregno a firmare la convenzione del 1951 e il protocollo del 1967 sullo status di profugo?
- a rivolgere un appello al governo onduregno perché rispetti e garantisca, in conformità degli accordi di cui sopra, i diritti e le libertà dei profughi?
- ad avviare un'inchiesta sulla distribuzione di generi alimentari e di medicinali nei campi profughi in genere e in particolare in quello di Colomoncaqua?
- a svolgere un'inchiesta sulla destinazione dell'aiuto alimentare concesso dalla Comunità?
- a tener conto dei risultati di queste inchieste e delle osservazioni dell'interrogante al momento di decidere se erogare o meno all'Honduras un sostegno finanziario nel quadro dell'aiuto comunitario all'America centrale?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

Iniziativa in questo senso sono state prese dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi UNHCR di concerto con la Comunità che ha chiesto al governo onduregno di firmare la convenzione del 1951 e il protocollo del 1967 sullo statuto dei rifugiati. Il governo onduregno ha promesso di esaminare attentamente la domanda, ma a tutt'oggi non ha dato una risposta definitiva. Esso ha nondimeno accettato la presenza continua del personale dell'UNHCR nei campi e nei centri di transito, che fornisce un notevole contributo alla tutela dei profughi.

Essendo venuta a conoscenza delle difficoltà incontrate nella distribuzione dell'aiuto alimentare in corso, la Commissione ha chiesto spiegazione all'UNHCR, incaricato della gestione dell'aiuto. Risulta effettivamente che sono state constatate difficoltà occasionali, le quali sono

state tuttavia sormontate grazie a puntuali interventi dell'UNHCR presso le autorità militari.

Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione non ritiene per ora necessario modificare la propria posizione in merito all'assistenza finanziaria e tecnica dell'Honduras, pur continuando a seguire attentamente l'andamento della situazione in questo paese.

—————

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1704/82
dell'on. Hendrik Louwes (L - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 dicembre 1982)

Oggetto: Azioni comunitarie, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽¹⁾, recante il miglioramento delle condizioni di macellazione e trasformazione di bovini e suini

Per quali motivi ha la Commissione europea dato il suo benestare a vari programmi nazionali, per esempio, quello danese e olandese, che prevedono capacità minime in ordine all'ammodernamento degli impianti di macellazione e trasformazione di bovini e suini, mettendo così in una posizione di concorrenza più sfavorevole aziende medie del settore?

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(11 febbraio 1983)

Il regolamento (CEE) n. 355/77 ha lo scopo di favorire la ristrutturazione o la razionalizzazione delle imprese che si occupano del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli per migliorare la situazione delle aziende agricole.

Affinché i produttori del prodotto agricolo di base possano partecipare in modo adeguato e duraturo ai vantaggi derivanti dall'aiuto comunitario, è necessario concentrare gli aiuti agli investimenti nelle imprese altamente produttive, in modo da garantire costi di trasformazione molto bassi, un'elevata competitività all'interno e all'esterno della Comunità e un approvvigionamento dei consumatori a prezzi relativamente modesti. Nel quadro di una tale ristrutturazione è possibile che i circuiti di commercializzazione risultino abbreviati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1707/82
dell'on. Hendrick Louwes (L - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 dicembre 1982)

Oggetto: Ostacoli ai trasporti su strada di bestiame e carne tra gli Stati membri della CEE

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 della direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾ dispone che «nella scelta dei posti di frontiera occorre tener conto degli itinerari commerciali oltre che di tutti gli eventuali modi di trasporto». Non implica ciò da una parte che

- i porti di Igomenizza e Patras siano aperti per lo sbarco di animali vivi destinati a consegne in Grecia e, dall'altra, che
- siano revocati i divieti di transito per i camion che trasportano animali vivi attraverso la Jugoslavia e l'Austria?

2. Quando ritiene la Commissione che saranno rimossi i succitati ostacoli agli scambi di animali nell'ambito dei commerci intracomunitari?

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(10 febbraio 1983)

Non appena informata della chiusura dei porti di Igomenizza e di Patras per il commercio di animali vivi, la Commissione è intervenuta presso le autorità greche domandando loro dei chiarimenti.

Attualmente, la Commissione non dispone di informazioni secondo cui la Jugoslavia abbia proibito il trasporto di animali vivi per mezzo di camion nel proprio territorio.

Informata dell'applicazione di tali divieti dalle autorità austriache, la Commissione ha chiesto a quest'ultime delle precisazioni sulla situazione allo scopo di ottenere delle informazioni sui provvedimenti in questione.

—————

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1715/82
dell'on. Hans-Gert Pöttering (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 dicembre 1982)

Oggetto: Consegne di generi alimentari della CEE alla Polonia

Sulla base di quanto pubblicato dal quotidiano tedesco «Die Welt» il 10 novembre 1982, alcuni giornalisti

tedeschi in Polonia hanno cercato di appurare dove siano finiti gli aiuti in generi alimentari della Comunità europea, in particolare le forniture di burro, ossia se il burro pervenga anche ai cittadini polacchi. Nonostante accurate indagini, i giornalisti non sono riusciti a stabilire l'effettiva destinazione dei generi alimentari. Domande rivolte in tal senso al vice primo ministro Mieczyslaw Rakowski sono rimaste senza una risposta soddisfacente. Una replica è stata fornita invece dal settimanale polacco «Polityka», di cui è redattore capo il sig. Rakowski, in relazione a quanto affermato da «Die Welt» il 10 novembre 1982: «I tedeschi della Germania occidentale dovrebbero essere lieti che il loro burro sia acquistato da noi, poiché in tal modo risparmiano elevate spese di conservazione. Inoltre quale uso si faccia in Polonia del burro tedesco è affar nostro, dal momento che lo paghiamo».

Nell'articolo di «Polityka» non si accenna al fatto che si tratta di burro fornito dalla CEE a prezzo ridotto, che per di più viene consegnato sulla base di stanziamenti in parte garantiti dai governi dell'Europa occidentale.

In considerazione di quanto sopra, pongo alla Commissione le seguenti domande:

1. In qual modo la Commissione cerca di assicurare che le consegne di generi alimentari alla Polonia siano riconoscibili come aiuti della Comunità europea destinati ai cittadini polacchi? L'imballaggio del burro è debitamente contrassegnato?
2. Esclude la Commissione che gli aiuti alimentari della CEE — o una parte di essi — destinati al coraggioso popolo polacco, finiscano nell'Unione Sovietica o siano utilizzati da truppe polacche e/o sovietiche in Polonia?
3. Ritiene la Commissione, con l'autore dell'interrogazione, che la consegna dei generi alimentari alla Chiesa polacca rappresenti la garanzia più sicura per far giungere tali aiuti anche ai cittadini e nella sua azione di assistenza alimentare alla Polonia opera essa in conformità? In caso negativo, seguirà in futuro tale linea?
4. Condivide la Commissione il parere che l'invio di pacchi di cittadini della Comunità europea a cittadini polacchi rappresenti uno straordinario contributo allo spirito di solidarietà europea e raccomanderà a tutti i governi della Comunità di prevedere l'invio di tali pacchi franco porto, come accadde già nella Repubblica federale di Germania?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(7 febbraio 1983)

Nella sua interrogazione, l'onorevole parlamentare si riferisce sia agli acquisti fatti dalle autorità polacche sia all'aiuto concesso dalla Comunità a favore della popolazione polacca. È opportuno fare una distinzione.

Le vendite di burro alla Polonia sono attualmente realizzate a normali condizioni di mercato e non è applicata alcuna misura speciale a favore di questo paese. In seguito agli eventi del dicembre 1981 sono state inoltre bloccate le vendite di prodotti agricoli alla Polonia a prezzi inferiori a quelli praticati normalmente.

L'aiuto alimentare concesso dalla Comunità alla popolazione polacca viene inoltrato in Polonia dalle organizzazioni caritative non governative che collaborano strettamente con l'episcopato polacco per la distribuzione dell'aiuto. Una delle principali condizioni per la concessione dell'aiuto da parte della Comunità esige infatti che le spedizioni siano distribuite alla popolazione bisognosa senza l'intervento delle autorità governative. I pacchi inviati recano inoltre un'iscrizione in lingua polacca che indica trattarsi di doni della CEE. La Commissione condivide il parere espresso dall'onorevole parlamentare in merito all'importanza delle spedizioni dei privati e non mancherà di richiamare l'attenzione delle autorità governative di altri Stati membri sull'esempio dato dall'amministrazione tedesca che si assume l'onere delle spese postali delle spedizioni da parte di privati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1716/82

dell'on. Roberto Costanzo (PPE - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1982)

Oggetto: Promozione del turismo rurale

- Visto il regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio ⁽¹⁾, che all'articolo 4, punto 4, prevede la promozione del turismo rurale,
- considerando che gli organismi italiani, incaricati di assicurare la promozione, la pubblicità e l'animazione turistica, hanno presentato a tempo debito un programma in seguito approvato dai competenti uffici della Comunità,

chiedo alla Commissione delle Comunità di sapere

- se è a conoscenza che gli organismi italiani, dopo aver presentato alle istituzioni governative nazionali e alla Commissione delle Comunità tutta la documentazione richiesta, hanno avviato da oltre un anno l'attuazione del programma di loro competenza;
- se è a conoscenza che fino ad ora i predetti organismi non hanno riscosso alcuna somma della prevista anticipazione del finanziamento accordato;
- se non ritiene di poter liquidare il contributo finanziario comunitario direttamente agli organismi autorizzati all'esecuzione degli interventi, specialmente

quando, come nel caso del regolamento (CEE) n. 2615/80, si tratta di contributi finanziari a totale carico della Comunità?

(¹) GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(1° febbraio 1983)

La Commissione è a conoscenza del fatto che alcuni degli organismi di promozione turistica hanno avviato da tempo le azioni di loro competenza.

La Commissione ha versato al Ministero del tesoro italiano, l'anticipo del 30 % sull'importo dello stanziamento impegnato per la prima quota annua del programma «Ampliamento» e ritiene che le autorità competenti italiane dovrebbero procedere rapidamente ai pagamenti relativi alle azioni già avviate, quali quelle menzionate dall'onorevole parlamentare. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2615/80 la Commissione è disponibile, ove il governo italiano decidesse in tal senso, a procedere al versamento diretto del contributo comunitario all'organismo beneficiario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1717/82

**dell'on. Roberto Costanzo (PPE - I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 dicembre 1982)

Oggetto: Costruzione impianti raccolta e trasformazione cereali con i finanziamenti del FEAOG

Può la Commissione CEE riferire sui motivi che non consentono il finanziamento con le misure del FEAOG, sezione orientamento, dei progetti di costruzione di impianti di raccolta e trasformazione di cereali presentati da organismi di produttori agricoli italiani?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1983)

L'articolo 10, lettera a), del regolamento (CEE) n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il migliora-

mento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (¹), prevede che, per beneficiare di un finanziamento, i progetti devono inserirsi in programmi settoriali che devono essere presentati dagli Stati membri ed approvati dalla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del suddetto regolamento, una deroga a tale norma era applicabile solo fino al 31 dicembre 1980. Per quanto riguarda il settore cerealicolo in Italia, i programmi approvati non comprendono né il settore per intero, né tutte le regioni del paese. I progetti non fanno parte di programmi e non possono pertanto essere presi in considerazione per la concessione di un contributo.

(¹) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1718/82

**dell'on. Dieter Rogalla (S - D)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 dicembre 1982)

Oggetto: «Stages» effettuati da giovani laureati presso la Commissione

1. Come giudica la Commissione, in base alla sua esperienza di circa 25 anni, la temporanea occupazione di tirocinanti universitari (stagiaires)?
2. Quanti di tali «stagiaires» sono frattanto funzionari o agenti delle Comunità?
3. Riguardo alla provenienza di detti «stagiaires» sussistono prevalenze a seconda della nazionalità o risultano uniformemente ripartiti su tutti gli Stati membri, e qual è il loro influsso, dopo il loro ritorno nei rispettivi Stati membri, quali «ambasciatori» dell'idea comunitaria?
4. La situazione remunerativa di questi «stagiaires» è appropriata, e l'evoluzione delle loro retribuzioni è orientata secondo il metodo di adattamento vigente per la retribuzione dei funzionari?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

1. Dal 1960 la Commissione organizza dei tirocini per giovani laureati. Tre sono essenzialmente gli scopi:
 - sensibilizzazione all'idea dell'integrazione europea;
 - conoscenza pratica dei metodi di lavoro dei suoi servizi;
 - preparazione ad eventuali compiti internazionali.

Il giudizio sulle esperienze acquisite con tali tirocini è positivo. Il numero dei candidati è in continuo aumento; nel 1982 sono state presentate quasi 3 000 candidature per circa 440 borse di studio disponibili nel bilancio.

2. La Commissione non dispone di dati statistici su quanti ex-tirocinanti sono divenuti nel frattempo funzionari o altri agenti delle Comunità europee. È tuttavia noto che vari ex-tirocinanti, di cui non è possibile indicare il numero con esattezza, si propongono di lavorare presso le Comunità europee, partecipano a concorsi generali, oppure sono ora assistenti di deputati al Parlamento europeo o hanno trovato un impiego presso organizzazioni o unioni europee e in altre istituzioni internazionali o se ne stanno interessando.

3. Riguardo alla provenienza geografica dei tirocinanti, si rinvia alle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 875/82 ⁽¹⁾ e 1579/82 ⁽²⁾ dell'on. Alan Tyrrell.

Per quanto concerne il loro ruolo di divulgatori, la Commissione ricorda che gli ex-tirocinanti hanno costituito, di propria iniziativa, una loro associazione, con unioni regionali in tutti gli Stati membri, nei paesi candidati all'adesione nonché in paesi terzi, che si sono adoperate e si adoperano attivamente per la realizzazione dell'idea dell'integrazione europea.

4. La Commissione provvede regolarmente ad aumentare l'importo della remunerazione dei tirocinanti per adeguarlo all'aumento del costo della vita.

Un adeguamento del genere è previsto anche per l'esercizio 1983.

⁽¹⁾ GU n. C 202 del 6. 10. 1982.

⁽²⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1729/82
dell'on. Barbara Castle (S - GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 dicembre 1982)

Oggetto: Gabbie per vitelli

Non ritiene la Commissione che l'attuale pratica di allevamento di vitelli in piccole gabbie di legno costituisca una crudeltà per questi animali e prenderà pertanto delle misure per sopprimere questo metodo, incoraggiando invece un metodo alternativo di produzione, più accettabile dal punto di vista umano, come quello di rinchiodare gli animali in un recinto, in gruppi di venti, su paglia, in cortili coperti?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(15 febbraio 1983)

La Commissione, che si occupa da lunga data del benessere degli animali sotto il profilo sia legislativo che della ricerca, ha finora proposto l'introduzione di normative in materia quando si trattava di evitare ostacoli al libero scambio o distorsioni della concorrenza. In questo modo, la Commissione cerca di garantire l'uniformità delle misure di protezione degli animali applicate nei diversi Stati membri.

In esito ad approfonditi lavori svolti nella Comunità sul benessere dei vitelli, in particolare dei vitelli da carne, gli studi sui sistemi di ricovero e di allevamento dei vitelli sono stati passati in rassegna in un seminario scientifico organizzato con il patrocinio della Commissione nel 1981.

Dopo questi proficui preliminari, la Commissione continuerà a raccogliere tutte le informazioni atte a creare la necessaria base scientifica per la formulazione di criteri standard di allevamento dei vitelli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1737/82

di Sir Fred Warner (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Sicurezza sociale

Sa la Commissione che nella Repubblica federale di Germania il regolamento della commissione congiunta degli uffici di sicurezza sociale - sanità pubblica, del 3 febbraio 1982, fa obbligo agli studenti stranieri, che desiderano iscriversi in un'università tedesca, di sottoscrivere una polizza speciale per studenti, versando circa DM 55 al mese?

Può la Commissione assicurare che il certificato comunitario E 111 è accettato dalle autorità della Germania federale e dei Länder a tale effetto?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione

(7 febbraio 1983)

1. La Commissione è al corrente della posizione presa dalle autorità tedesche. In base a una disposizione

specificata della legislazione tedesca, tutti gli studenti (tedeschi o stranieri) devono essere assicurati in quanto tali prima dell'iscrizione ad un istituto universitario tedesco.

2. Il formulario E 111 conferisce ai cittadini assicurati di altri Stati membri il diritto di ottenere un'assistenza medica gratuita in caso di bisogno durante un soggiorno temporaneo nella Repubblica federale di Germania. Il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, contiene una disposizione che vieta una duplice assicurazione. Tuttavia, detto regolamento non si riferisce agli studenti in quanto tali e non si può pertanto ricorrere ad esso per evitare gli obblighi derivanti dalla legge tedesca, che, per alcuni, può significare assicurarsi due volte contro lo stesso rischio.

3. Nondimeno, la Commissione riconosce l'onere considerevole che tale obbligo costituisce per gli studenti, in cambio di scarsi vantaggi o nessun vantaggio supplementare in un periodo in cui sono presumibilmente nella situazione peggiore per far fronte a obblighi finanziari supplementari imposti. Il problema è stato pertanto ripreso con le autorità tedesche, al più alto livello, al fine di trovare una soluzione soddisfacente in questo contesto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1738/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Indagini antidumping e antisovvenzioni

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 786/82 ⁽¹⁾, la Commissione fa riferimento, tra l'altro, ad alcune indagini antidumping e antisovvenzioni da essa avviate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Dato che non sempre un ricorso dà luogo all'apertura di un'indagine, può la Commissione precisare pure il numero di domande, che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3017/79 ⁽²⁾ e delle disposizioni anteriori, possono essere state presentate dagli operatori dopo il 1° gennaio 1976, ai fini dell'applicazione delle disposizioni antidumping e antisovvenzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3017/79 e dai testi regolamentari che l'hanno preceduto?

Potrebbe in pari tempo la Commissione fare una distinzione tra i ricorsi antidumping e quelli antisovvenzioni, precisando:

— per le azioni antidumping: la nazionalità delle imprese accusate di dumping;

— per le azioni antisovvenzioni: quali paesi sono accusati di praticare sovvenzioni?

⁽¹⁾ GU n. C 275 del 18. 10. 1982, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Haferkamp

in nome della Commissione

(21 febbraio 1983)

Come precisato nella risposta all'interrogazione scritta n. 698/81 dell'on. Lizin ⁽¹⁾, la Commissione non pubblica generalmente notizie particolareggiate sui contatti avuti con le industrie della Comunità e sui reclami successivamente pervenuti, a meno che non abbia deciso di avviare un'indagine. Se il ricorso contiene elementi di prova sufficienti, tali da giustificare l'avvio di un'indagine, una comunicazione in questo senso viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Qualora gli elementi di prova raccolti non siano sufficienti, ne viene data notizia all'interessato il quale può presentare un nuovo ricorso.

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 5. 11. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1744/82

dell'on. Barbara Castle (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Restrizioni alle importazioni in Francia

Può la Commissione descrivere nei dettagli le condizioni particolari imposte in Francia alle importazioni: documenti doganali supplementari, certificati d'origine di tutte le merci, percorso fisso per certi prodotti, con passaggio obbligato attraverso determinate stazioni doganali, e tutte le altre restrizioni amministrative all'importazione attualmente prescritte dalle autorità francesi, e può essa dire se tali pratiche hanno ottenuto la sua approvazione previa?

Risposta data dal sig. Narjes

in nome della Commissione

(10 febbraio 1983)

La circolare adottata dalle autorità francesi il 20 ottobre 1982 a modifica della circolare del 14 marzo 1977, relativa alla legge del 31 dicembre 1975 sull'uso del

francese, impone condizioni supplementari in materia d'impiego del francese nei documenti doganali.

La circolare stabilisce:

«L'uso del francese è obbligatorio in tutte le operazioni commerciali effettuate o proposte e le importazioni di beni e servizi. Dai termini molto generali usati nell'articolo 1 della legge per definire la portata di questo articolo, risulta evidente che l'uso del francese è obbligatorio non soltanto per il testo completo di tutti i documenti usati nelle operazioni (contratti, etichette, cataloghi, opuscoli, formulari di ordinazione, istruzioni per la consegna, garanzie, istruzioni per l'uso, certificati di assicurazione, documenti di trasporto, attestati di qualità, ecc.), ma anche in tutti i contrassegni usati per l'etichettatura e sui prodotti stessi, così come in tutte le forme di pubblicità scritta o verbale.»

Per quanto concerne le indicazioni dell'origine dei prodotti, l'unica misura attualmente in vigore in Francia è il decreto n. 79-790 del 29 agosto 1979 che impone un regolamento amministrativo per l'applicazione della legge del 1° agosto 1905 sulle frodi e le contraffazioni relative a beni e servizi in materia di marchio di origine da applicare a determinati prodotti tessili e capi di vestiario.

Per quanto concerne il passaggio obbligato attraverso determinati valichi doganali imposto a taluni prodotti, l'unica misura francese, attualmente contestata dalla Commissione, è il decreto del 21 ottobre 1982 che modifica l'elenco degli uffici doganali ed i loro poteri, ai termini del quale gli apparecchi di videoregistrazione della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale possono essere importati soltanto attraverso l'ufficio doganale di Poitiers.

Queste misure francesi non hanno mai ottenuto l'autorizzazione preventiva della Commissione.

La questione delle indicazioni dell'origine si trova attualmente davanti alla Corte di giustizia, in seguito alla procedura di trasgressione avviata dalla Commissione.

Il 9 novembre 1982 la Commissione ha avviato una procedura di trasgressione, ancora in corso attualmente, nei confronti delle autorità francesi anche per quanto riguarda l'uso del francese e la limitazione dei valichi doganali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1760/82

dell'on. Francis Wurtz (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Frequenza scolastica dei giovani

Può la Commissione fornire precisazioni circa la frequenza scolastica dei giovani nei singoli paesi della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda:

gli anni 1975-1976, 1978-1979, 1980-1981, 1981-1982 nei settori pubblico e privato congiuntamente:

- nel 1° ciclo dell'istruzione media (pieno tempo),
- nel 2° ciclo lungo (pieno tempo),
- nell'insegnamento tecnico lungo e breve (pieno tempo),
- per gli allievi dei corsi di apprendistato e dei corsi alternativi (tempo parziale),
- nell'istruzione superiore,

e specificare, per gli stessi anni, la frequenza scolastica dei giovani di 15, 16, 17, 18, 19 e 20 anni?

Risposta data dal sig. Burke in nome della Commissione

(31 gennaio 1983)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, date le differenze negli ordinamenti scolastici nazionali e nelle designazioni dei vari tipi di corsi e di scuola, si possono fornire statistiche comparabili tra gli Stati membri unicamente in base ai livelli d'insegnamento e non in base alla ripartizione completa che l'onorevole parlamentare gradirebbe.

L'Istituto statistico ha pubblicato un gran numero di informazioni sugli iscritti alle scuole e alle università nella pubblicazione «Istruzione e formazione 1970 - 1971 / 1977 - 1978» (Eurostat 1980) e un aggiornamento delle principali serie sino al 1980-1981 nel bollettino statistico «Istruzione e formazione» n. 2-1982 (non vi sono riprese le informazioni sull'apprendistato e sull'alternanza scuola/lavoro in quanto l'Istituto statistico non dispone di dati soddisfacenti). Non sono ancora disponibili le statistiche sull'anno scolastico 1981-1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1763/82

dell'on. Anthony Simpson (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Libera circolazione degli insegnanti

Ai fini dell'integrazione europea e del conseguimento di progressi sulla via verso un'unione sempre più stretta è fuori dubbio che i cittadini di tutti gli Stati membri dovranno avere la possibilità di insegnare in scuole ed istituti scolastici di altri Stati membri, in particolare nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e degli studi europei.

Quali iniziative ha preso o intende prendere la Commissione per garantire la libera circolazione degli insegnanti in tutta la Comunità, soprattutto sul piano del reciproco riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche di insegnante? In caso non siano state o non saranno prese iniziative, quali ne sono i motivi?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare sul contributo positivo dato dalla libera circolazione degli insegnanti all'unione europea. Per quanto riguarda il settore privato tale mobilità è già prevista dal regolamento (CEE) n. 1612/68 ⁽¹⁾ basato sull'articolo 48 del trattato CEE. Detto regolamento non copre tuttavia il settore pubblico che è di gran lunga il più importante.

Sebbene la necessità di promuovere la libera circolazione degli insegnanti risulti esplicitamente nel programma d'azione approvato dal Consiglio e dai ministri della Pubblica Istruzione nel febbraio 1976, è in corso un'attività preliminare per studiare in che modo consentire agli insegnanti di esercitare la loro professione in uno Stato membro diverso da quello d'origine. A tale proposito, uno degli aspetti da trattare è il mutuo riconoscimento dei diplomi e dei soggiorni di studio all'estero, aspetto attualmente studiato da un sottogruppo del comitato per l'istruzione.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 13. 10. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1764/82

degli onn. Reinhold Bocklet (PPE - D), Pol Marck (PPE - B), Joachim Dalsass (PPE - I), Nicolas Estgen (PPE - L), James Janssen van Raay (PPE - NL) Robert Jackson (ED - GB) e Ingo Friedrich (PPE - D)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Contratto di fornitura di birra

Già da lungo tempo la Commissione cerca di non prorogare il regolamento n. 67/67/CEE ⁽¹⁾ sull'esenzione per categorie di accordi di distribuzione esclusiva relativi a contratti di forniture di birra, bensì di sostituire tale regolamento mediante una complicata normativa particolare.

1. a) Quale fondato motivo ha la Commissione CEE di non prorogare il regolamento n. 67/67/CEE, conforme alla legislazione sui cartelli, riguardante l'esenzione per categorie di accordi di distribuzione esclusiva relativi a contratti di fornitura di birra - regolamento valido anche per i contratti

di fornitura di birra e di comprovata efficacia sul piano pratico - bensì di sostituirlo mediante una complicata normativa particolare?

- b) Di quale materiale, costituito da fatti giuridici, dispone la Commissione per sostenere che questa misura risulta assolutamente necessaria?
 - c) La Commissione può presentare gli studi e le rilevazioni su cui essa si basa?
2. Si rende conto la Commissione che detta normativa particolare da essa prevista non risponde alla realtà economica in quanto il contratto di fornitura di birra, riconosciuto nella Comunità, anche dalla Commissione, quale importante strumento di smercio nelle mani del ceto medio, verrebbe a risultare svuotato della sua essenza?
 3. Si rende conto, in particolare, la Commissione che, a seguito del diritto di recesso anticipato - da essa previsto - del ricettore del credito, entro la fine del quinto anno dell'obbligo di ritiro, il contratto di fornitura di birra, in considerazione del fabbisogno finanziario degli osti, verrebbe a perdere molto del suo valore quale base per la costituzione e/o l'ampliamento della loro posizione economica?
 4. a) Perché la Commissione non vuole consentire, anche per l'avvenire, alle parti contraenti che le bevande analcoliche costituiscono, unitamente alla birra, la base della concessione del credito, al fine di rispondere pienamente, in tal modo, all'esigenza di finanziamento degli acquirenti?
 - b) Dispone la Commissione di sufficiente documentazione dei fatti per dimostrare che l'inserimento di bevande analcoliche nel quadro di contratti di fornitura di birra influenza in modo rilevante, dal punto di vista della legge sui cartelli, gli scambi intracomunitari di merci?
5. Quali ragioni ha la Commissione
 - a) di escludere dall'esenzione, in uno dei progetti da essa presentati, la birra in bottiglie;
 - b) di estendere di nuovo, in un altro documento di lavoro, l'esenzione alla birra in bottiglie, ma di escludere in cambio la cosiddetta birra speciale e
 - c) di escludere ancora una volta, secondo l'ultimo stadio dei noti progetti, la birra in bottiglie dall'esenzione;
 - d) ha pensato la Commissione che molte fabbriche di birra e molti osti smerciano esclusivamente birra in bottiglie?
 6. a) In considerazione di questa palese incertezza della Commissione riguardo alla situazione di mercato e di categoria, nel settore della birra, è giustificato intervenire, nel modo previsto, contro l'istituto del contratto di fornitura di birra, universalmente riconosciuto e di comprovata efficacia?
 - b) Non si deve piuttosto temere che una normativa che non tenga conto dei reali dati di fatto della categoria comprometterà la futura esenzione di

categorie di accordi con la conseguenza che l'incertezza giuridica esistente determinerà in parte l'inosservanza del regolamento sull'esenzione di categorie di accordi, senza notifica, e in parte una valanga di notifiche singole e pertanto un insostenibile appesantimento dell'amministrazione?

7. Non è peraltro legittimo temere una grande incertezza giuridica riguardo ai contratti di fornitura di birra conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto i progetti affrettatamente presentati poco tempo prima della scadenza — il 31 dicembre 1982 — del vigente regolamento n. 67/67/CEE contengono una normativa transitoria del tutto insoddisfacente tanto dal punto di vista dello stato di diritto quanto da quello della tecnica giuridica?
8. Perché la Commissione vuol prorogare la normativa attuale soltanto di sei mesi e non di un anno, in modo da offrire tempo sufficiente per la discussione dei problemi sollevati?

(¹) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(25 febbraio 1983)

1. a) Il proposito della Commissione di adottare una nuova disciplina dell'esenzione per categorie di accordi esclusivi di fornitura di birra si basa su considerazioni di diritto della concorrenza e di politica della concorrenza. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (¹), gli accordi mediante i quali il gerente di un pubblico esercizio si impegna a lungo termine, nei riguardi di un fabbricante di birra o di un commerciante all'ingrosso, ad acquistare esclusivamente da quest'ultimo birra e altre bevande destinate alla rivendita ricadono sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, poiché si inseriscono senza eccezione in ampie reti di accordi analoghi, create dai diversi fabbricanti di birra e commercianti all'ingrosso di bevande nel territorio di singoli Stati membri. L'effetto cumulativo delle reti di contratti esistenti determina, da una parte, l'irrigidimento delle strutture concorrenziali all'interno dei mercati nazionali interessati e, dall'altra, l'isolamento di questi ultimi dall'esterno: la distribuzione dei prodotti dei fornitori degli altri Stati membri tramite i pubblici esercizi locali viene ostacolata in maniera sensibile. Il grado di compartimentazione del mercato è diverso da paese a paese, tuttavia nella maggior parte degli Stati membri raggiunge ordini di grandezza notevoli: nella Repubblica federale di Germania, in Francia e negli Stati del Benelux il 50-60% dei pubblici esercizi sono vincolati rispettivamente ad un fabbricante di birra o ad un grossista di bevande, nel Regno Unito addirittura l'80%. Negli altri Stati membri il contratto di fornitura di birra è sconosciuto o ha un ruolo economico secondario. La Commissione intende allentare i vincoli di fornitura esclusiva attualmente praticati, in modo che questi ultimi

possano soddisfare alle condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 3, per l'esenzione dal divieto delle intese.

Poiché i contratti di fornitura di birra sono molto diffusi — si calcola che nella Comunità esistano circa 250 000 accordi di questo tipo — è possibile risolvere i problemi di diritto della concorrenza e di politica della concorrenza che a questi contratti si riconnettono solo mediante l'adozione di un nuovo regolamento. Quest'ultimo, pur lasciando impregiudicati i vantaggi giuridici dell'esenzione per categorie in favore dei contratti di fornitura di birra, mira nello stesso tempo al conseguimento di una progressiva apertura dei mercati nazionali mediante una disciplina adeguata. Il regolamento n. 67/67/CEE non può corrispondere a questo scopo, poiché è stato adottato in particolare per gli accordi di distribuzione transnazionali.

Solo nel 1977 il regolamento n. 67/67/CEE è stato dichiarato applicabile agli accordi esclusivi di fornitura nazionali, in particolare alle reti di contratti di fornitura di birra, dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa «Concordia», che ha posto fine alla contraria prassi amministrativa seguita in precedenza dalla Commissione (²). Il regolamento in questione, che non contiene disposizioni specifiche per gli accordi esclusivi di fornitura, non può essere considerato come uno strumento di comprovata efficacia per il trattamento di tali contratti sotto l'aspetto del diritto delle intese. Qualora la validità del regolamento n. 67/67/CEE venisse prorogata di diversi anni, come proposto dagli onorevoli parlamentari, il risultato sarebbe che i mercati degli Stati membri continuerebbero a rimanere reciprocamente isolati. Onde evitare il consolidamento di questa situazione, incompatibile con il mercato comune, la Commissione ha proposto di limitare a tre o cinque anni la durata dei contratti esclusivi di fornitura. Per i contratti di fornitura di birra è prevista, in deroga alla disciplina generale, una soluzione più favorevole, in base alla quale detti contratti, per lo più di lunga durata, dovrebbero avere una durata massima di dieci anni.

b) Le conclusioni della Commissione relative alla situazione della concorrenza sul mercato comunitario della birra si basano essenzialmente sui risultati di un'inchiesta nel settore effettuata tra il 1969 e il 1971 nei sei Stati membri originari ed estesa nel 1974/1975 alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito; i dati allora raccolti sono stati in seguito aggiornati mediante un'inchiesta effettuata negli anni 1978/1979 sulla base di richieste di informazioni. Queste conclusioni trovano conferma sia nel gran numero di denunce, ricorsi ed altri elementi d'informazione che la Commissione ha ricevuto dall'industria della birra e delle bevande, dal settore del commercio delle bevande e dal settore alberghiero e della ristorazione, sia nelle prese di posizione espresse dalle imprese e associazioni di imprese interessate in merito al progetto di regolamento pubblicato nel luglio 1982.

c) Tutti i documenti di rilievo sono stati messi dalla Commissione a disposizione della commissione economi-

ca e monetaria del Parlamento europeo, che attualmente discute del problema generale dell'esenzione per categorie degli accordi esclusivi di distribuzione e di fornitura.

2. e 6. a) Il futuro regolamento deve in prima linea assicurare che beneficino dei vantaggi giuridici dell'esenzione per categoria solo i contratti di fornitura di birra per i quali ricorrano le condizioni di esenzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3. Nella misura in cui questa norma lo consenta, si deve inoltre tenere conto dei cambiamenti delle abitudini sul mercato delle bevande comunitario. La Commissione non ritiene che la disciplina da essa prevista, che limita la durata e l'oggetto dell'obbligo di fornitura esclusiva ma lascia sostanzialmente impregiudicata l'esenzione per categorie in favore delle reti di contratti esistenti, metta in pericolo la sopravvivenza del contratto di fornitura di birra quale strumento essenziale di vendita dell'industria della birra. Tuttavia, essa sta esaminando l'opportunità di una normativa speciale per le piccole e medie fabbriche di birra e per i commercianti di bevande all'ingrosso.

3. e 4. a) Il diritto di recesso anticipato e la libertà del gerente di acquistare determinate birre ed altre bevande non solo dalla parte contraente ma anche da terzi costituiscono due dei punti più controversi dei progetti di regolamento elaborati finora. Le associazioni dei fabbricanti di birra e dei commercianti di bevande all'ingrosso si sono dichiarate contrarie alle proposte della Commissione. Gli altri settori economici interessati alla questione, in particolare i produttori di altre bevande analcoliche o alcoliche, il settore alberghiero e della ristorazione e le associazioni di consumatori esigono una maggiore apertura del mercato per i prodotti venduti nei pubblici esercizi. La Commissione mira ad una disciplina che migliori le condizioni di effettiva concorrenza e di libero svolgimento dell'interscambio comunitario, e contemporaneamente componga contrastanti interessi economici esistenti nel settore in questione.

4. b) Sì.

5. Secondo la Commissione deve riconoscersi ai gestori di pubblici esercizi una certa, pur se limitata, libertà anche relativamente all'acquisto della birra. I progetti di regolamento citati dagli onorevoli parlamentari sono intesi, da una parte, ad ottenere l'apertura dei mercati nazionali della birra, e, dall'altra, ad evitare differenziazioni oggettivamente ingiustificate o eccessive tra le imprese interessate. La Commissione ha il diritto di discutere, con i settori economici interessati, soluzioni di vario tipo prima di adottare una decisione definitiva a questa difficile questione.

6. b) L'inosservanza del futuro regolamento sull'esenzione per categorie di accordi comporterebbe la nullità, in base al diritto civile, di numerosi contratti di fornitura di birra; pertanto essa andrebbe a danno di

coloro che concludono tali contratti. La Commissione ha motivo di ritenere che in genere le imprese eviteranno questi rischi e adegueranno i loro accordi alle nuove disposizioni. Pertanto, essa non si aspetta una valanga di notifiche singole. Se le sue previsioni non dovessero avverarsi, la Commissione dovrebbe utilizzare in misura maggiore la facoltà, prevista dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento n. 17, di respingere le richieste di esenzione prive di fondamento in base ad un esame sommario e di privare le imprese partecipanti della tutela contro l'applicazione di ammende.

7. Anche la Commissione ritiene essenziale concedere alle imprese un periodo abbastanza lungo per adattare i loro contratti alla nuova situazione giuridica. Tuttavia la Commissione non condivide l'opinione espressa dagli onorevoli parlamentari che la prevista normativa — molto generosa rispetto ai precedenti regolamenti sull'esenzione per categorie di accordi — sia oggettivamente inadeguata o addirittura criticabile alla luce dei principi che governano lo Stato di diritto. I vantaggi giuridici del regolamento n. 67/67/CEE possono essere prorogati solo per un periodo limitato nei confronti dei contratti già esistenti, perché in caso contrario le imprese che stipulino i loro contratti solo dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento verrebbero discriminate e ingiustamente ostacolate nel gioco della concorrenza. Tuttavia la Commissione rivedrà la formulazione testuale della normativa in questione e controllerà ancora una volta se il suo contenuto soddisfi i legittimi interessi di tutti gli interessati.

8. La Commissione ha prorogato la validità del regolamento n. 67/67/CEE fino al 30 giugno 1983⁽³⁾ per esaminare più accuratamente una serie di problemi che le sono stati segnalati solo dopo la pubblicazione del progetto di nuova regolamentazione e per poter proseguire e concludere secondo i tempi più opportuni le consultazioni attualmente in corso con gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale. L'orientamento, la struttura e il contenuto essenziale del futuro regolamento vengono discussi già da anni con tutti i settori interessati. I rispettivi argomenti sono noti sia alla Commissione che ai suoi interlocutori. In queste circostanze, non sembra giustificato rimandare ulteriormente l'adozione della nuova regolamentazione.

(1) Sentenza del 12 dicembre 1967, Brasserie de Haecht I, causa 23/67, Racc. 1967, pagg. 544, 555 e segg.: sentenza del 1° febbraio 1967, De Norre e De Clercq/Brouwerij Concordia, causa 47/76, Racc. 1977, pagg. 65, 91 e segg.

(2) Decisione del 19 dicembre 1974, Goodyear italiana (GU n. L 38 del 12. 2. 1975, pag. 10); quinta relazione sulla politica di concorrenza (1975), punti 98 e segg.

(3) Regolamento (CEE) n. 3577/82 del 23 dicembre 1982 (GU n. L 373 del 31. 12. 1982).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1767/82
dell'on. Jacqueline Hoffmann (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1982)

Oggetto: Incidenza delle quote di produzione siderurgica sulla domanda

Alcune imprese siderurgiche, che hanno migliorato la competitività dei loro impianti a seguito di ammodernamenti, investimenti e/o adeguamenti tecnici, si trovano oggi costrette ad «acquistare delle quote» nella Comunità per mantenere un livello sufficiente di produzione.

Ora, si rileva che talune imprese incontrano attualmente difficoltà a trovare tali quote supplementari sul mercato europeo, il che si traduce in minacce dirette e immediate per il livello di occupazione.

Ritiene normale la Commissione che imprese che potrebbero beneficiare di mercati e, quindi, di possibilità di produzione supplementari siano penalizzate da un sistema rigido di quote che limita la produzione a scapito dell'occupazione e impedisce chiaramente un corretto adattamento della produzione siderurgica all'evoluzione della domanda? Il sistema delle quote di produzione non provoca così una compressione della domanda stessa?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(15 febbraio 1983)

Le restrizioni alla produzione imposte dal sistema delle quote non impediscono un corretto adeguamento della produzione all'evoluzione della domanda e non implicano una riduzione della domanda di prodotti siderurgici.

Infatti, le quote individuali vengono fissate al termine di due fasi successive: dopo aver determinato la domanda prevista e la produzione corrispondente e in base alla ripartizione di detta produzione fra le imprese.

Il livello globale delle esigenze del mercato e la riduzione della produzione necessaria per adeguare l'offerta a tali esigenze sono oggetto di stime che la Commissione fa dopo aver consultato tutti gli ambienti interessati.

Nei limiti della affidabilità degli studi di mercato, il livello globale della produzione è pertanto sufficiente per equilibrare la domanda e l'offerta e non può influire sulla domanda.

La ripartizione fra le imprese delle possibilità di produzione è fatta equamente, imponendo a tutte le stesse restrizioni rispetto ad un riferimento comune.

Sono previste deroghe al sistema delle quote per consentire eventualmente alle imprese di far fronte a situazioni particolari.

Oltre alla possibilità di procedere a scambi, cessioni o acquisti di quote, cui si riferisce l'onorevole parlamentare, in alcune condizioni è ammesso che le quote vengano superate o che vengano adeguate in caso di nuovi investimenti o di imprese di piccole dimensioni che si trovassero in gravi difficoltà per l'imposizione di forti riduzioni della produzione.

Le esperienze fatte con l'applicazione del regime di quota ha dimostrato che possono verificarsi cambiamenti repentini ed imprevisti della domanda di prodotti siderurgici. Per rimediare a questo inconveniente e per fissare quote più adatte all'effettiva evoluzione del mercato, la Commissione ha recentemente modificato il metodo di fissazione dei tassi di riduzione del dispositivo concernente la disciplina delle quote di produzione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione n. 87/83/CECA del 12 gennaio 1983 (GU n. L 13 del 15. 1. 1983).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1768/82
dell'on. Jacqueline Hoffmann (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1982)

Oggetto: Evoluzione del mercato degli acciai speciali

Dispone la Commissione dei mezzi per effettuare una stima dell'evoluzione della domanda di prodotti siderurgici nella Comunità e nei singoli Stati membri?

In caso affermativo, può la Commissione fornire dati circa l'evoluzione del mercato degli acciai speciali in ciascuno Stato membro della Comunità negli ultimi cinque anni?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(15 febbraio 1983)

Nel quadriennio 1976 - 1980 il consumo apparente di acciai speciali ha registrato la seguente evoluzione (CEE a 9):

CEE:	+ 1,4 %
Germania:	+ 1,3 %
Italia:	+ 3,1 %
Francia:	+ 0,8 %
Regno Unito:	- 7,8 %
Benelux:	+ 15,6 %

Per la Comunità nel suo complesso e per tutte le qualità di acciai speciali il consumo di prodotti finiti e di semilavorati ha raggiunto nel 1980 circa 15 milioni di tonnellate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1770/82

dell'on. Anthony Simpson (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di bandi di gara per appalti di lavori pubblici

La Commissione ha nominato gli esperti incaricati di esaminare i risultati delle direttive 71/305/CEE⁽¹⁾ e 72/277/CEE⁽²⁾ del Consiglio che fanno obbligo alle pubbliche amministrazioni degli Stati membri di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* tutti i bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici di valore pari o superiore ad un milione di ECU.

L'esperienza ha dimostrato che questa disposizione non è riuscita a far raggiungere l'obiettivo delle direttive, di aprire cioè i suddetti contratti a gare estese a tutta la Comunità, e che essa impone alle autorità pubbliche un onere semplicemente non necessario.

1. Può la Commissione dire quali percentuali di contratti di lavori pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale: a) vengono offerte da un altro Stato membro; b) sono aggiudicate a offerenti di un altro Stato membri?
2. Conviene la Commissione che l'attuale soglia dovrebbe essere notevolmente elevata, in modo che possa coprire solo contratti di maggior valore, e quindi adatti ad un'offerta estesa a tutta la Comunità?

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 176 del 3. 8. 1972, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(17 febbraio 1983)

La Commissione conferma di aver dato incarico ad esperti di effettuare uno studio sugli effetti delle direttive

sui contratti di appalto di lavori pubblici, tuttavia detto studio non è stato ancora completato. Inoltre, poiché le direttive in questione non impongono agli Stati membri l'obbligo di fornire statistiche relative agli appalti aggiudicati, la Commissione non dispone di informazioni recenti e sicure relative alla partecipazione di imprese di altri Stati membri ai vari tipi di appalti né al numero di appalti loro aggiudicati.

Pertanto è impossibile rispondere alla prima domanda dell'onorevole parlamentare.

Qualsiasi tentativo di rispondere alla seconda domanda senza disporre dei risultati dello studio e senza che questi siano stati esaminati sarebbe tanto prematuro quanto appaiono affrettate e discutibili le opinioni espresse nelle domande.

I benefici che un'autorità aggiudicatrice può attendersi da bandi di gara a livello comunitario sono ben più importanti dello scarso lavoro e delle esigue spese necessarie per la pubblicazione dei bandi stessi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1775/82

dell'on. Allan Rogers (S - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1982)

Oggetto: Esportazione di latte dall'Irlanda

Può la Commissione render noto:

1. Qual è la quantità di latte prodotta in Irlanda?
2. Qual è la quantità di latte esportata dall'Irlanda?
3. Qual è la quantità di latte esportata dall'Irlanda nel Regno Unito?
4. A quale percentuale della produzione lattiera totale del Regno Unito corrisponde il quantitativo che questo paese importa dall'Irlanda?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

1. Secondo i dati in possesso della Commissione, l'Irlanda ha prodotto nel 1981 4 802 000 tonnellate di latte.

2. Si valuta che nello stesso anno le esportazioni irlandesi di prodotti lattiero-caseari abbiano raggiunto l'equivalente di 2 milioni di tonnellate di latte, volume che comprende 10 637 tonnellate di latte come tale.

3. Si valuta infine che, sempre nel 1981, le esportazioni irlandesi di prodotti lattiero-caseari verso il Regno Unito abbiano raggiunto l'equivalente di 1 milione di tonnellate di latte, volume che comprende 10 637 tonnellate di latte come tale.

4. In equivalente di latte, le esportazioni irlandesi di prodotti lattiero-caseari verso il Regno Unito nel 1981 hanno raggiunto quasi il 6% della produzione lattiera del Regno Unito. Le esportazioni irlandesi di latte verso il Regno Unito nel 1981 rappresentavano meno dello 0,1% della produzione lattiera di questo ultimo Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1780/82

dell'on. Basil de Ferranti (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 dicembre 1982)

Oggetto: Ritardi postali nella Comunità

I ritardi nel recapito della posta da uno Stato membro all'altro fanno evidentemente aumentare i costi commerciali e ostacolano gli scambi intracomunitari.

Potrebbe la Commissione elaborare una breve relazione sui ritardi medi registrati nel recapito di lettere attraverso le singole frontiere interne comunitarie e valutare i costi che tali ritardi comportano?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(16 febbraio 1983)**

La Commissione non dispone attualmente delle informazioni necessarie per elaborare una relazione sui ritardi medi registrati nel recapito della corrispondenza fra Stati membri o per valutare in costi che tali ritardi comportano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1790/82

dell'on. Lucien Radoux (S - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 dicembre 1982)

Oggetto: Trivellazioni petrolifere

Il gruppo Total ha fatto sapere che la Compagnia francese dei petroli procederà a una trivellazione di sondaggio a sud di Marsiglia.

Sembrirebbe che tale trivellazione sarà parzialmente finanziata dalla Comunità.

Può la Commissione far sapere se ciò risponde a verità e, in caso affermativo, qual è la partecipazione finanziaria della Comunità?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(16 febbraio 1983)**

La Commissione è a conoscenza delle informazioni pubblicate dalla stampa specializzata concernenti l'esecuzione da parte dell'industria petrolifera francese di perforazioni esplorative nel Golfo del Leone in Mediterraneo.

Secondo queste stesse fonti, il governo francese partecipa parzialmente al finanziamento di questa campagna esplorativa attraverso il Fondo sostegno idrocarburi.

Fino ad ora la Commissione non ha ricevuto alcuna domanda di intervento finanziario a favore di detto programma di esplorazione. A questo riguardo è opportuno ricordare che la Commissione, sostenuta dal Parlamento, ha proposto nel 1975 di istituire un meccanismo comunitario di sostegno all'esplorazione degli idrocarburi e che il Consiglio non ha approvato tale proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1804/82

dell'on. Pol Marck (PPE - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 dicembre 1982)

Oggetto: Dazi doganali sui polli da brodo nello Zaire

Il governo zairese ha bruscamente maggiorato i dazi doganali sui polli da brodo del 12%, il che praticamente esclude qualsiasi importazione.

Stando a talune informazioni, l'importazione in franchigia sarebbe consentita a favore dell'azienda pilota dello Stato zairese. Si importerebbe in franchigia da Israele.

Ritiene la Commissione che siffatta politica sia conforme alla lettera e allo spirito della convenzione di Lomé?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione
(11 febbraio 1983)**

L'ordinanza presidenziale n. 82/038 del 5 novembre 1982 ha portato i dazi doganali sui polli da brodo dal 5 al 10%, con un minimo di esazione di 12 zaire per kg.

La tenuta agroindustriale presidenziale di N'sele era esentata in un primo tempo dai dazi, ma dal mese di dicembre 1982 anch'essa deve corrisponderli per intero.

La Commissione non dispone di alcuna informazione secondo la quale il luogo di provenienza dell'importazione momentanea in franchigia sarebbe stato Israele.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1807/82

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1982)

Oggetto: Utilizzazione dell'articolo 235 come base giuridica

Si chiede alla Commissione di pubblicare un elenco delle proposte in cui la Commissione aveva impiegato come base giuridica l'articolo 235 del trattato CEE, ma per le quali, nella loro forma definitiva, non è stato utilizzato tale articolo come base giuridica.

Si chiede inoltre alla Commissione un prospetto su tutte le proposte attuali che rinviano all'articolo 235 del trattato CEE e che non sono state ancora approvate in sede di Consiglio dei ministri.

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

1. La ricerca chiesta dall'onorevole parlamentare ha potuto essere effettuata solo per le proposte trasmesse al Consiglio dal 1° gennaio 1980 in quanto le informazioni su eventuali modifiche della base giuridica nel corso della procedura di approvazione sono state inserite nel calcolatore solo con decorrenza da tale data.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1981 nessuna proposta basata sull'articolo 235 del trattato CEE si è concretata in un atto non basato su tale articolo.

2. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo un tabulato aggiornato al 1° gennaio 1983, dove figurano le proposte basate sull'articolo 235 del trattato, pendenti dinanzi al Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1808/82

dell'on. Ernst Müller-Hermann (PPE-D)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1982)

Oggetto: Collaborazione tra imprese siderurgiche di Stati diversi

Il gruppo siderurgico belga Cockerill e l'impresa siderurgica tedesca Klöckner hanno stipulato un ragionevole patto di cooperazione reciproca, in base al quale l'impresa Klöckner lascia alla società belga l'intera produzione di acciaio laminato e la Cockerill in compenso rinuncia ad una produzione supplementare di 20 000 tonnellate al mese di laminato a caldo a nastri larghi. In tal modo, da ambedue le parti si riuscirà a realizzare un miglior sfruttamento dei moderni impianti di produzione.

Tale contratto non rappresenta un modello di collaborazione tra imprese di Stati diversi, che assicura il mantenimento di molti posti di lavoro? Tale formula, del tutto conforme al trattato CECA e al trattato CEE, non costituisce forse una soluzione europea alla crisi dell'acciaio, che promette migliori sviluppi per la produttività e la capacità concorrenziale internazionale dell'industria siderurgica, meglio di una sempre più diffusa razionalizzazione, ottenuta a prezzo di elevate sovvenzioni? La Commissione intende incoraggiare altre soluzioni europee ispirate al suddetto modello?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1983)

Le imprese siderurgiche Cockerill-Sambre SA e Klöckner-Werke AG hanno notificato alla Commissione la conclusione di un accordo per lo scambio di prodotti. La Commissione esamina attualmente tale accordo alla luce delle norme sulla concorrenza del trattato CECA e dei programmi di ristrutturazione che le due imprese interessate le hanno presentato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1815/82

degli onn. Jochen van Aerssen e Karl von Wogau

(PPE - D)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 dicembre 1982)

Oggetto: «Modello Benelux»

Dopo l'ultimo incontro al vertice degli Stati del Benelux, i partecipanti hanno dichiarato che d'ora in poi non vogliono più essere posti davanti al fatto compiuto, da

parte dei grandi paesi della CEE, che – a loro dire – si consulterebbero solo tra loro quando si tratta di importanti questioni riguardanti i rapporti con gli Stati Uniti d'America e con i paesi del blocco orientale.

D'altra parte, gli Stati Benelux vogliono fare tutto il possibile, per parte loro, per eliminare completamente i rimanenti ostacoli esistenti alle frontiere tra i loro tre Stati, ostacoli che del resto sono esigui rispetto a quelli esistenti tra gli altri paesi della CEE.

Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio, quale organo collegiale, per tener conto della fondata critica mossa dagli Stati Benelux al comportamento dei grossi Stati, e per seguire l'esempio del Benelux in merito ai problemi frontalieri?

Risposta

(4 marzo 1983)

1. Per quanto concerne le sforzo compiuto dalla Comunità per eliminare gli ostacoli alle frontiere intracomunitarie, il Consiglio si riferisce alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 1783/82 dell'on. Müller-Hermann ⁽¹⁾.

2. Problemi analoghi a quelli menzionati dagli onorevoli parlamentari non sono stati sollevati in sede di Consiglio dalle autorità del Benelux.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 23. 3. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1816/82

dell'on. Jeremiah Cronin (DEP – IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1982)

Oggetto: Finanziamenti del FEAOG per progetti relativi al settore turistico

Può la Commissione indicare il tipo e il numero dei progetti relativi al settore turistico sovvenzionati in

ciascuno Stato membro in base a finanziamenti del FEAOG ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ Supplemento al Bollettino delle Comunità europee n. 4/82, pag. 8.

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(16 febbraio 1983)

La direttiva 75/268/CEE ⁽¹⁾ prevede all'articolo 10, paragrafo 2, un intervento comunitario a favore degli investimenti agro-turistici nelle regioni montane e nelle altre regioni svantaggiate aventi vocazione specifica per l'incremento delle attività turistiche nell'ambito del piano di sviluppo. Poiché tali investimenti rientrano nel piano di sviluppo e di conseguenza anche nella domanda di rimborso globale da parte del FEAOG, la Commissione non dispone di informazioni precise. Il numero di casi imputabili al finanziamento del FEAOG è comunque modesto, per il fatto che l'investimento agro-turistico deve essere realizzato nell'ambito del piano di sviluppo e l'importo imputabile è limitato ad un massimo di 13 786 ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1830/82

di Sir James Scott-Hopkins (ED – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Minerali provenienti dal Sud Africa

In quale proporzione le industrie manifatturiere della Comunità utilizzano 1) rame, 2) manganese e 3) oro provenienti dal Sud Africa?

Risposta data dal sig. Burke in nome della Commissione

(7 febbraio 1983)

La Commissione non possiede alcuna informazione sulle quote del rame, manganese e oro sudafricano utilizzato dalle industrie di trasformazione comunitarie. Tuttavia, l'onorevole parlamentare può trovare nelle seguenti tabelle alcuni dati relativi alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione da paesi non membri, in particolare dalla Repubblica del Sud Africa.

1981

	Importazioni CEE		Quota percentuale del Sud Africa nelle importazioni da paesi non membri %
	da paesi non membri 1 000 t (di metallo presente)	di cui dal Sud Africa	
Rame	2 040	127	6,2
di cui:			
in minerali	150	18	12,0
come metallo puro	1 813	106	5,8
altri ⁽¹⁾	77	3	3,9
Manganese	1 285	510	39,7
di cui:			
in minerali	970	443	45,7
in leghe di ferro	303	60	19,8
altri ⁽¹⁾	12	7	58,3
Oro ⁽²⁾ :			
in t (non lavorato)	624	110	17,6
in 1 000 ECU	4 669 537	1 456 624	31,2

⁽¹⁾ Composti chimici, rifiuti e rottami, ceneri e residui, ecc.

⁽²⁾ Il Regno Unito importa dall'esterno della Comunità circa 30 tonnellate di oro non lavorato e non destinato alla fabbricazione di monete; il quantitativo preciso è celato dai valori statistici e potrebbe provenire dalla Repubblica del Sud Africa.

Fonte: Statistiche Nimexe e bilanci Eurostat sulle materie prime.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1834/82

di Sir James Scott-Hopkins (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Agricoltura europea

Riconosce la Commissione che l'attuale livello delle spese del FEAOG, sezione orientamento, non è assolutamente idoneo a permettere una riforma strutturale di un certo rilievo dell'agricoltura europea?

Quali piani ha da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio per una strategia intesa ad attuare una radicale riforma strutturale dell'agricoltura europea nei prossimi cinque anni?

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(16 febbraio 1983)

La Commissione non concorda con l'affermazione dell'onorevole parlamentare, secondo cui l'attuale livello delle spese del FEAOG, sezione orientamento, «non è assolutamente idoneo a permettere una riforma struttu-

rale di un certo rilievo dell'agricoltura europea». Le risorse finanziarie a disposizione della sezione orientamento sono infatti passate da 325 milioni di ECU annui nel 1973 allo stanziamento globale di 3 755 milioni di ECU per il quinquennio 1980 - 1984.

Tale aumento di disponibilità ha permesso alla politica comune nel settore delle strutture agrarie di ampliare notevolmente il proprio raggio d'azione, fino a comprendere, oltre agli aiuti agli investimenti nelle aziende, anche interventi specifici miranti a risolvere i problemi di sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità. L'attuale tendenza è inoltre quella di dare particolare rilievo a provvedimenti volti a migliorare le condizioni di lavorazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

I risultati della politica strutturale, tuttavia, diventano avvertibili solo nel medio o nel lungo periodo, anche in condizioni di crescita economica normale. Ma sin dal 1972, cioè sin dall'inizio della politica comune delle strutture agrarie, la situazione economica generale non può essere definita «normale», e dal 1974 la recessione, la crescente disoccupazione, gli elevati tassi d'inflazione e saggi d'interesse accompagnati alle difficoltà finanziarie degli Stati membri hanno avuto l'effetto congiunto di alterare le condizioni fondamentali per l'attuazione di tale politica.

La Commissione è quindi convinta che l'attuale inefficacia della politica comune delle strutture agrarie non sia

dovuta all'insufficiente disponibilità finanziaria, bensì all'effetto congiunto dei fattori suindicati.

Nell'anno in corso la Commissione intende presentare al Consiglio proposte volte a fare della politica delle strutture agrarie uno strumento più efficace per la soluzione dei problemi strutturali agricoli nell'attuale contesto socioeconomico. Le relative proposte si tradurranno probabilmente in un ulteriore aumento delle spese della sezione orientamento del FEAOG, ma, indipendentemente dall'entità di tale aumento, non è realistico aspettarsi che una radicale riforma strutturale dell'agricoltura europea possa essere realizzata nell'arco di tempo relativamente breve cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1838/82

dell'on. Andrew Pearce (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Elenco delle barriere non tariffarie applicate dagli Stati membri

Può la Commissione pubblicare l'elenco delle barriere non tariffarie applicate dagli Stati membri della Comunità, presentato al GATT nel contesto dell'attuale fase di colloqui? Può inoltre far sapere quali di tali barriere non tariffarie sono applicate agli scambi fra gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

La Commissione non ha fornito al GATT un elenco degli ostacoli non tariffari applicati da Stati membri della Comunità. A questo proposito, la Commissione si è limitata a rispondere alle notifiche dei paesi terzi circa presunte barriere della Comunità e degli Stati membri nel quadro dei lavori del GATT relativi all'inventario delle misure non tariffarie. Molte di queste asserzioni sono in realtà inesatte, superate o riguardano misure, ad esempio norme, del tutto legittime.

L'inventario del GATT è stato aggiornato e sarà oggetto di revisione nel quadro del programma approvato nella recente riunione ministeriale. Quanto alla pubblicazione, la Commissione non intende pubblicare le informazioni contenute nell'inventario del GATT. Nei casi in cui viene denunciata l'applicazione di queste misure agli scambi tra

gli Stati membri, la Commissione si riserva di indagare in merito all'opportunità di avviare una procedura di infrazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1853/82

dell'on. Ernest Glinne (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo regionale

La Commissione ha appena approvato la 3ª tranche dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (sezione sotto quota) per il 1982.

Può la Commissione rispondere alla seguente domanda:

Quali progetti di attività industriali, artigianali e di servizio sono stati presentati dalla Vallonia?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(9 febbraio 1983)

Nel 1982 il governo belga non ha presentato alcun progetto di attività industriali, artigianali e di servizio per la Vallonia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1854/82

dell'on. Ernest Glinne (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Inquinamento provocato dall'industria del biossido di titanio

Ai termini della direttiva 78/176/CEE ⁽¹⁾, gli Stati membri dovevano stabilire programmi nazionali di riduzione progressiva dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio e riferire in merito all'avanzamento dei lavori in questo campo entro il 1° luglio 1980. La Commissione doveva quindi presentare al Consiglio, entro un termine di sei mesi, delle proposte d'armonizzazione dei suddetti programmi. Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sono gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste entro la data limite prevista dalla direttiva 78/176/CEE?

2. Tali informazioni sono soddisfacenti?
3. Se del caso, quali misure ha preso la Commissione nei confronti degli Stati membri inadempienti, al fine di evitare un nuovo ritardo rispetto alla proposta di prorogare i termini fissati nella direttiva originaria?

(¹) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 febbraio 1983)

1. Fra il 13 luglio e il 15 ottobre 1981 la Commissione ha ricevuto, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE (¹), i programmi per la riduzione progressiva dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali per la produzione del biossido di titanio già esistenti.

2. Da un primo esame di questi programmi è apparso che le informazioni fornite dagli Stati membri non erano omogenee, né comparabili, né esaurienti, tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva, per cui la Commissione non era in condizione di valutarli nel loro complesso.

Per poter adempiere i suoi obblighi, essa ha dovuto chiedere agli Stati membri delle informazioni complementari. Al fine di disporre del tempo necessario per lo studio dei programmi nazionali in funzione di queste informazioni complementari e per la presentazione delle appropriate proposte al Consiglio, la Commissione ha chiesto un termine supplementare. La relativa proposta è stata presentata al Consiglio il 20 luglio 1982 (²).

3. La Commissione non ha preso alcuna misura specifica nei confronti degli Stati membri che hanno presentato in ritardo i loro programmi per la riduzione dell'inquinamento. Essa ha l'intenzione di presentare prossimamente al Consiglio una proposta per l'armonizzazione di detti programmi.

(¹) GU n. L 54 del 25. 2. 1978.

(²) GU n. C 196 del 30. 7. 1982.

presentare una serie di proposte tendenti ad una riduzione dei prezzi di intervento del 2,2 % per la campagna 1983/1984.

In quale misura la Commissione, nel precisare questa proposta, terrà conto:

1. Delle perdite subite dai produttori del settore lattiero-caseario a causa della fissazione ritardata dei prezzi 1982/1983?
2. Delle enormi differenze per quanto riguarda l'incremento della produzione eccedentaria nei vari Stati membri?

Non ritiene la Commissione che una misura lineare implichi una penalizzazione dei produttori che hanno seguito le raccomandazioni della Commissione in materia di aumento della produzione?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

1. La Commissione, presentando la sua proposta di prezzi al Consiglio prima della fine del 1982, ha inteso fare in modo che i dibattiti possano svolgersi per tempo, creando le premesse perché per l'inizio della campagna lattiera possa essere rispettata la data del 1° aprile 1983.

2. La proposta della Commissione mira ad una riduzione dei prezzi d'intervento applicabili in tutto il territorio della Comunità; essa non può pertanto, senza compromettere l'unicità dei prezzi, contemplare nel quadro di tale misura livelli diversi che tengano conto dell'evoluzione della produzione 1982 di ciascuno Stato membro.

Tra l'altro, la situazione climatica del 1982 ha influito diversamente sulla produzione nelle varie regioni della Comunità; per meglio apprezzare la parte degli Stati membri nella ricostituzione delle eccedenze, sarebbe pertanto più esatto stabilire la progressione media della raccolta nel corso di più anni, il che avrebbe l'effetto di ridurre le notevoli differenze segnalate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1864/82

dell'on. Pol Marck (PPE - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Riduzione dei prezzi di intervento

Nel comunicato stampa della Commissione del 4 novembre 1982 si afferma che la Commissione ha deciso di

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1871/82

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia di Anversa

Quali progetti sono stati appoggiati dal FESR nella provincia di Anversa

- a) nel 1981 e
- b) nel 1982?

Può la Commissione, per ogni singolo progetto, fornire dei dettagli su:

- a) tipo e località,
- b) importo totale dell'investimento,
- c) posti di lavoro creati,
- d) contributo finanziario del FESR espresso in franchi belgi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1872/82
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 gennaio 1983)

Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia di Limburgo

Quali progetti sono stati appoggiati dal FESR nella provincia di Limburgo

- a) nel 1981 e
- b) nel 1982?

Può la Commissione, per ogni singolo progetto, fornire dei dettagli su:

- a) tipo e località,
- b) importo totale dell'investimento,
- c) posti di lavoro creati,
- d) contributo finanziario del FESR espresso in franchi belgi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1873/82
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 gennaio 1983)

Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia della Fiandra orientale

Quali progetti sono stati appoggiati dal FESR nella provincia della Fiandra orientale

- a) nel 1981 e
- b) nel 1982?

Può la Commissione, per ogni singolo progetto, fornire dei dettagli su:

- a) tipo e località,
- b) importo totale dell'investimento,

- c) posti di lavoro creati,
- d) contributo finanziario del FESR espresso in franchi belgi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1874/82
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 gennaio 1983)

Oggetto: Aiuti del FESR nella provincia della Fiandra occidentale

Quali progetti sono stati appoggiati dal FESR nella provincia della Fiandra occidentale

- a) nel 1981 e
- b) nel 1982?

Può la Commissione, per ogni singolo progetto, fornire dei dettagli su:

- a) tipo e località,
- b) importo totale dell'investimento,
- c) posti di lavoro creati,
- d) contributo finanziario del FESR espresso in franchi belgi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1875/82
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 gennaio 1983)

Oggetto: Aiuti del FESR nel distretto di Halle-Vilvoorde

Quali progetti sono stati appoggiati dal FESR nel distretto di Halle-Vilvoorde

- a) nel 1981 e
- b) nel 1982?

Può la Commissione, per ogni singolo progetto, fornire dei dettagli su:

- a) tipo e località,
- b) importo totale dell'investimento,
- c) posti di lavoro creati,
- d) contributo finanziario del FESR espresso in franchi belgi?

**Risposta comune data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1871/82, n. 1872/82, n. 1873/82, n. 1874/82 e n. 1875/82
(11 febbraio 1983)**

Per ciascun gruppo di decisioni relative alla concessione di contributi FESR la Commissione comunica al segretariato generale del Parlamento europeo, nonché alla stampa, elenchi contenenti i dettagli dei progetti che hanno beneficiato di un finanziamento da parte della Comunità, compresa l'indicazione della localizzazione dei progetti stessi.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare i suddetti elenchi e si limita in questo contesto a fornire le informazioni seguenti:

Anno	Provincia Anversa	Provincia Limburgo	Provincia Fiandre orientali	Provincia Fiandre occidentali	Arrondissements Halle-Vilvoorde
1981	2 progetti industriali	1 progetto industriale	2 progetti industriali	—	—
	1 progetto di infrastrutture	9 progetti di infrastrutture	1 progetto di infrastrutture	2 progetti di infrastrutture	—
1982	5 progetti industriali	5 progetti industriali	1 progetto industriale	1 progetto industriale	—
	—	1 progetto di infrastrutture	—	—	—
Totale	8 progetti	16 progetti	4 progetti	3 progetti	—

Dato che la maggior parte dei progetti sono stati presentati sotto forma di richiesta globale, non è possibile precisare per ciascuno di essi l'importo dell'investimento e del contributo FESR. In totale, l'importo degli investimenti per i 31 progetti ammonta a 4 355 187 134 FB. È stato concesso un contributo FESR di 429 722 267 FB.

I progetti industriali che hanno beneficiato di un contributo FESR hanno permesso la creazione di 170 posti di lavoro nel 1981 e di 701 posti di lavoro nel 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1878/82

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 gennaio 1983)

Oggetto: Pubblicazione dei risultati di sondaggi

Il capo dell'ufficio informazione della CEE a Copenaghen ha fatto svolgere, con il denaro dei contribuenti, un sondaggio dell'opinione pubblica, ma dei risultati di tale sondaggio ha pubblicato soltanto un estratto dal quale la posizione della popolazione risulta orientata nel senso auspicato dalla Commissione.

Intende il Consiglio dei ministri togliere alla Commissione e ai suoi funzionari la possibilità di acquistare, elaborare, coordinare e pubblicare sondaggi dell'opinione pubblica concernenti questioni europee, e lasciare che siano piuttosto gli istituti di indagine nazionali a svolgere tale lavoro?

Risposta

(4 marzo 1983)

Il controllo del funzionamento degli uffici informazioni della Commissione negli Stati membri della Comunità europea è di competenza di detta istituzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1885/82

dell'on. Roberto Costanzo (PPE - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1983)

Oggetto: La situazione del mercato della frutta secca

Tenuto conto che il settore della frutta secca (mandorle, noci, nocciole) nell'attuale Comunità versa in grave crisi a

causa dell'indebolimento delle garanzie comunitarie e considerato che queste colture rappresentano una importante fonte di reddito e di occupazione in regioni comunitarie minacciate dal fenomeno dell'abbandono delle terre,

- non ritiene la Commissione che sia il momento di proporre una volta per tutte delle misure volte ad un'effettiva applicazione della preferenza comunitaria per tutte le produzioni ortofrutticole e quindi anche per la frutta secca, inserendo questi prodotti nella lista dei prodotti che beneficiano di un prezzo di riferimento?
- non ritiene infine indispensabile che il sistema del prezzo di riferimento venga reso effettivamente operativo con dei meccanismi più rapidi e più efficaci di controllo dei prezzi di tutti gli ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi al fine di far scattare immediatamente le misure compensative previste?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

Non essendo i corsi constatati giornalmente sui mercati all'importazione, non è concepibile applicare un prezzo di riferimento alla frutta secca (mandorle, noci, nocciole); inoltre, la buona conservazione di questi prodotti consentirebbe di non sdoganarli nei periodi in cui fosse eventualmente applicata una tassa compensativa, il che renderebbe del tutto inefficace il regime del prezzo di riferimento.

Si richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che i prodotti in questione sono protetti dai dazi della tariffa doganale comune e beneficiano di restituzioni all'esportazione, che li rendono competitivi rispetto ai prodotti dei paesi terzi sui mercati concorrenziali.

Inoltre, come per gli altri prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽¹⁾, possono essere instaurate misure di salvaguardia in caso di grave perturbazione dovuta alle importazioni nella Comunità.

La Commissione ritiene che attualmente la fissazione di eventuali tasse compensative avvenga con la massima rapidità. È infatti opportuno sottolineare che, prima di qualsiasi decisione, la Commissione deve disporre di informazioni fornite dagli Stati membri, che non sono tutti in grado di comunicare, il giorno stesso della vendita, i prezzi e i quantitativi venduti di prodotti importati.

Infine, non sembra opportuno fissare una tassa compensativa in base a un solo prezzo di entrata inferiore al prezzo di riferimento, che potrebbe indurre ad adottare

misure in caso di diminuzione fortuita del prezzo che non riflette la reale situazione del mercato.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1893/82

dell'on. Jeanne Pauwelyn (L - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 gennaio 1983)

Oggetto: Accordo internazionale sul cacao 1980

Può la Commissione comunicare in che misura la politica comunitaria concernente l'accordo internazionale sul cacao sia stata coronata da successo?

Nel luglio 1981 il Consiglio dei ministri della CEE ha deciso di applicare provvisoriamente tale accordo mettendo in evidenza l'opportunità di riconsiderare la situazione dopo un anno, alla luce dei risultati conseguiti, al che la Comunità e gli Stati membri si sono riservati il diritto di riesaminare la propria situazione nel contesto del nuovo accordo.

Il 1° agosto 1981 l'accordo è entrato in vigore, ma non riesce a funzionare positivamente in quanto il ventaglio di prezzi fissato non ha alcun rapporto con la situazione del mercato.

Non ritiene la Commissione che si debba tendere alla fissazione di un ventaglio di prezzi più realistico entro una scadenza quanto più breve possibile?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

Il successo dell'accordo internazionale del 1980 sul cacao non dipende dalla mera partecipazione della Comunità e degli Stati membri. Nel complesso, a un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, la Commissione ritiene poco soddisfacente il funzionamento di detto accordo. Le ragioni sono note: insufficiente partecipazione dei paesi produttori e consumatori, esiguità di mezzi finanziari, squilibrio persistente tra offerta e domanda, gamma di prezzi (espressi in USD) troppo lontana dalle realtà di mercato.

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare, secondo il quale sarebbe interessante prospettare, tra varie misure, una gamma di prezzi più realistica. uno dei principali problemi cui è confrontata l'Organizzazione internazionale per il cacao. In quest'ambito, nel giugno 1982 la Commissione ha espresso al Consiglio il proprio giudizio sulle operazioni della scorta stabilizza-

trice di detto accordo internazionale, esponendogli le sue proposte per la stessa nuovamente operativa. I servizi del Consiglio stanno ora discutendo questa comunicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1956/82

dell'on. Michael Welsh (ED - GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(18 gennaio 1983)

Oggetto: Relazione Spierenburg

Intende il Consiglio attuare le raccomandazioni della relazione Spierenburg secondo cui:

1. la Commissione dovrebbe essere composta da non più di un membro per ciascuno Stato membro?
2. il presidente della Commissione dovrebbe avere un ruolo determinante nella nomina degli altri membri della Commissione?

Risposta

(4 marzo 1983)

Nella riunione del 1° e 2 dicembre 1980, il Consiglio europeo ha esaminato la relazione dei Tre Saggi sulla base di uno studio fatto dai ministri degli affari esteri. Nella parte delle conclusioni del Consiglio europeo relative alla Commissione si osserva che

- il presidente della Commissione viene nominato con sufficiente anticipo prima della sua entrata in funzione e prima dell'inizio del processo di nomina degli altri membri della Commissione;
- il numero dei membri della Commissione rimane per il momento quello previsto dai trattati. Il Consiglio europeo ha tuttavia convenuto di riesaminare la situazione al momento dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1985/82

dell'on. Anne-Marie Lizin (S - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 gennaio 1983)

Oggetto: Relazioni tra la CEE e la Turchia: gestione dell'ufficio informazioni in Turchia

In un'intervista pubblicata in un giornale gallese, il sig. Gwyn Morgan ha annunciato che sarebbe presto partito per Ankara per dirigersi all'ufficio informazioni.

Egli si è pronunciato a favore di un rapido miglioramento delle relazioni Europa-Turchia, senza fare peraltro riferimento al regime antidemocratico turco né alla posizione assunta dalla Commissione per quanto riguarda l'accordo con la Turchia finché tale regime non sarà stato modificato.

1. Non pensa la Commissione che l'invio del sig. Gwyn Morgan possa dare luogo ad un'interpretazione positiva da parte delle autorità turche in un momento in cui l'atteggiamento ufficiale dell'Europa è diverso?
2. Quali istruzioni politiche riceve il responsabile in una situazione siffatta?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

I capi e gli altri funzionari degli uffici stampa e informazione della Commissione vengono trasferiti periodicamente e proprio nel quadro di questo sistema di rotazione è stato sostituito il capo dell'ufficio stampa ed informazione di Ankara.

È opportuno sottolineare che gli uffici stampa e informazione non hanno incarichi politici e che i funzionari ivi assegnati ricevono le istruzioni direttamente dai loro superiori gerarchici di Bruxelles.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1994/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(24 gennaio 1983)

Oggetto: Progetto di collegamento fluviale Reno-Rodano

Si richiama l'attenzione della Commissione sulla risposta che l'autore ha ricevuto dal ministro delegato, incaricato degli affari europei, in data 23 agosto 1982, alla sua interrogazione scritta n. 15220 a proposito della scelta del collegamento Reno-Rodano quale progetto in grado di valorizzare i metodi di valutazione dell'interesse comunitario.

È la Commissione in grado di valutare se tale progetto di collegamento fluviale Reno-Rodano potrà essere rispettato e entro quanto tempo, tanto più che i lavori della Commissione nazionale francese incaricata degli studi preliminari all'attuazione del piano relativo alle vie navigabili stanno per essere conclusi?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

Il metodo di valutazione dell'interesse comunitario degli investimenti in materia di infrastrutture di trasporto è stato messo alla prova nei progetti scelti d'accordo con gli Stati membri. La relazione su tale metodo è all'esame presso il Consiglio e pertanto non occorre completare la relazione con altri testi.

La valutazione precisa dell'interesse comunitario in merito a determinati progetti di vie navigabili, ricorrendo alle conclusioni della relazione summenzionata, non sembra per il momento necessaria. La Commissione preferisce pertanto affrontare il problema delle vie navigabili con uno studio globale sullo sviluppo della rete di grande portata. Tale studio è in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2003/82

dell'on. Charles Delatte (L - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1983)

Oggetto: Vendita di burro di Natale

È la Commissione in grado di precisare se la vendita di burro di Natale a prezzi ridotti ha avuto una sensibile incidenza sull'aumento del consumo?

In caso di risposta affermativa, a quale livello si situano, secondo le sue stime, i quantitativi supplementari così venduti?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(10 febbraio 1983)

Poiché la vendita di burro a prezzo ridotto effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1991/82⁽¹⁾ non è ancora terminata, risulta per il momento impossibile valutare l'aumento del consumo di burro quale risulta da tale provvedimento. Una stima del quantitativo supplementare di burro venduto potrà essere effettuata soltanto alla fine del primo trimestre 1983.

Sarà allora possibile rispondere all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2005/82

dell'on. Robert Battersby (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1983)

Oggetto: Turismo

Nel luglio 1982 la Commissione ha inviato al Consiglio una comunicazione sui primi orientamenti per una politica comunitaria del turismo [Com(82) 385 def.].

Tale comunicazione sottolineava l'importanza di questa attività nei settori dell'occupazione, della bilancia dei pagamenti, dello sviluppo regionale, ecc., e definiva i settori prioritari per l'intervento comunitario. La Commissione prometteva anche la presentazione di proposte concrete in data ravvicinata.

Può la Commissione indicare se essa ha creato gli strumenti necessari nell'ambito della sua amministrazione, per trattare la problematica del turismo ed elaborare le succitate proposte?

Può la Commissione indicare una data precisa per la presentazione di tali proposte al Consiglio ed al Parlamento europeo?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1983)

Per i suoi lavori in materia di turismo, e in particolare per la preparazione del documento al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione si è fatta finora assistere da un gruppo di lavoro interservizi. Alla luce dei risultati dei dibattiti in sede di Parlamento e di Consiglio, la Commissione prenderà i provvedimenti interni necessari per far fronte ai suoi successivi compiti.

La comunicazione della Commissione viene ora infatti discussa sia dal Consiglio, sia dal Parlamento. La Commissione attende con interesse le reazioni delle due istituzioni e le terrà ovviamente presenti per elaborare proposte più concrete. I tempi di presentazione di queste proposte dipendono quindi dall'esito dei dibattiti di cui sopra. Naturalmente la Commissione si augura di essere in grado di agire il più presto possibile.

IL DIRITTO COMUNITARIO

Tiratura a parte della «Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1981»

La presente pubblicazione è estratta dalla Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1981).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Quindicesima Relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della Relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: problemi generali.

Sezione 2: interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario.

Sezione 3: informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-2827-8

N. di catalogo: CB-33-81-441-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 2,40; BFR 100; LIT 3 200.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

